



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 17 del 12-13/05/1993

**TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

ART. 1.

Campo di applicazione

1 - L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio del Comune di A M A L F I sono disciplinate dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2 - Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari e non siano disciplinate dalle norme di cui al precedente comma decide il Presidente.

3 - In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, che può provvedere seduta stante oppure rinviarla alla "Commissione per il regolamento", di cui ai successivi articoli.

ART. 2.

Terminologia

1 - Agli effetti delle presenti norme valgono i seguenti termini e definizioni:

a) adunanza - riunione dei consiglieri e dei componenti delle Commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in "seduta";

b) aula consiliare - sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei consiglieri, all'emiciclo e alla presidenza è separato da quello destinato al pubblico ed ai rappresentanti della stampa;

c) convocazione - invito ai consiglieri per intervenire all'adunanza;

d) quorum strutturale o numero legale - è il numero dei consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;

e) quorum funzionale - è il numero dei consiglieri votanti per l'assunzione delle deliberazioni;

f) seduta - è l'adunanza dei consiglieri dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, ne fa la proclamazione e dà inizio ai lavori consiliari;

g) ordine del giorno - elenco degli argomenti di cui deve trattarsi nella seduta;



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

h) sessione - è una serie di sedute collegiali in un determinato periodo di tempo per lo svolgimento dei lavori iscritti all'ordine del giorno;

i) consigliere anziano - è consigliere anziano il consigliere più anziano di età (art. 29 dello Statuto Comunale);

l) aggiornamento dei lavori - è il rinvio ad una seduta successiva della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nel disporre il rinvio il Consiglio stabilisce la data della seduta per la prosecuzione dei lavori;

m) seduta di prosecuzione - è la seduta stabilita con l'aggiornamento dei lavori;

n) assessore extraconsiliare - è tale il cittadino non facente parte del Consiglio, eletto ad assessore (art. 33, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142);

o) verbale o processo verbale (nel presente Regolamento i due termini sono usati come sinonimi) - è l'atto pubblico mediante il quale vengono esternate in forma di documentazione le complesse e minuziose operazioni costituenti il procedimento collegiale del Consiglio (discussione, votazione, deliberazione).

ART. 3

Sede del Consiglio Comunale

1 - IL Consiglio comunale ha sede nell'edificio sito in Piazza Municipio presso la Casa comunale.

2 - Il Presidente, sentiti i Capi dei gruppi consiliari, può stabilire di riunire, in via eccezionale, il Consiglio in sede diversa quando sussistano particolari esigenze.

3 - La segreteria comunale funge da segreteria del Consiglio per la consegna e richiesta, da parte dei consiglieri, di atti, documenti ed informazioni inerenti al funzionamento del Consiglio.

ART. 4

Entrata in carica dei Consiglieri

1 - I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2 - La deliberazione di surrogazione può essere dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

TITOLO II
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO
CAPO I
OPERAZIONI SUCCESSIVE
ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

ART. 5

Presidenza del consigliere anziano

1 - Il consigliere anziano assume la presidenza del Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva alle elezioni nella quale si esamina la condizione degli eletti ai fini della loro convalida.

2 - Inoltre presiede le sedute per l'elezione del Sindaco e della Giunta comunale.

ART. 6.

Convalida degli eletti

1 - Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio comunale, convocato dal consigliere anziano, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista alcune delle cause previste dalla medesima legge.

2 - Il Consiglio provvede alle sostituzioni dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili ai termini delle norme di cui alle Sezioni II e III del Capo VII., Titolo II. del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

3 - Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità si applicano le disposizioni degli artt. 6 e 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

4 - Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio per decidere su particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, che si considera come prosecuzione della prima.

5 - Alla prima seduta i consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare sia che trattisi della loro convalida, sia che si contrastino le operazioni elettorali.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

6 - Nella stessa seduta di cui al comma 1 il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti dall'organo competente ai sensi del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e provvede, seduta stante, alla convalida dei surroganti. Questi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare ai lavori consiliari.

7 - Conclusasi la convalida nei confronti dei consiglieri nel numero assegnato al Comune, il Consiglio non potrà prendere atto di dimissioni, nè procedere a surrogazioni, se prima non si saranno concluse le operazioni di elezione del Sindaco e della Giunta secondo la procedura di cui al successivo articolo.

ART. 7

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1 - Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale (art. 16 - Punto 1 legge 81/93).

2 - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3 - Il Consiglio comunale discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

CAPO II

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Sezione 1^ - Gruppi consiliari.

ART. 8

Organizzazione dei gruppi consiliari

1.- I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. - Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.

3. - Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri; tuttavia, se una lista concorrente alle elezioni abbia conseguito un solo seggio in consiglio, il consigliere eletto in tale lista viene considerato "gruppo" a tutti gli effetti.

4. - Le disposizioni del precedente comma possono applicarsi, con motivata deliberazione del Consiglio, ai consiglieri che, almeno in numero di due, recedono dal medesimo gruppo della lista in cui sono stati eletti.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

5. - I consiglieri appartenenti a liste con il solo candidato eletto o i consiglieri receduti da gruppi consiliari diversi possono costituire un unico "gruppo misto".

6. - Ogni gruppo deve comunicare al Sindaco il nome del proprio capogruppo; in mancanza si considera tale il consigliere, appartenente al gruppo, più anziano per legge.

ART. 9

Sede dei gruppi

1. - Ai gruppi consiliari è assegnato in uso, con provvedimento del Sindaco, almeno un idoneo locale arredato per l'esplicazione delle loro mansioni consiliari, a rotazione e previo accordi.

2. - Gli atti destinati ai gruppi e la corrispondenza epistolare loro indirizzata, sono consegnati presso la sede di cui al precedente comma, salvo gli atti soggetti a notifica.

3. - Le spese per la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e per il collegamento telefonico dei locali, nonché ogni altra spesa per il funzionamento dei gruppi, sono a carico del bilancio comunale.

ART. 10.

Commissione permanente dei capi gruppo

1. - Per la designazione dei componenti della Commissione consiliare per il regolamento di cui agli artt. 22 - 23 dello Statuto, per la predisposizione del calendario e programma dei lavori consiliari e per ogni altra questione relativa al funzionamento del Consiglio, è costituita una Commissione permanente dei capigruppo, composta dal Sindaco o suo delegato che la presiede, e dai capigruppo consiliari o loro delegati appartenenti ai rispettivi gruppi.

2. - L'Assessore delegato ed il Segretario comunale fanno parte della Commissione con funzioni consultive.

3. - Un impiegato, designato dal Segretario comunale, funge da Segretario della Commissione con il compito di predisporre i lavori e di redigere il verbale delle riunioni e delle decisioni adottate.

4. - Le decisioni sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale.

ART. 11

Commissione permanente del Regolamento

1. - Il Consiglio comunale, dopo l'elezione del Sindaco e la nomina della Giunta Municipale, nomina la Commissione permanente del regolamento ai sensi degli artt. 22 e 23 dello Statuto.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

2. - Spetta alla Commissione del regolamento:

a) studiare e proporre al Consiglio le modificazioni ed aggiunte che l'esperienza possa suggerire;

b) proporre la soluzione dei quesiti che si presentino in ordine alla interpretazione e all'applicazione del regolamento;

c) esaminare preventivamente tutte le proposte delle norme da inserire nel regolamento, coordinarle in uno schema redatto in articoli, che sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.

3. - La Commissione è composta dai consiglieri designati dai gruppi consiliari in loro rappresentanza in ragione di uno per ogni gruppo.

4. - La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente ed il vice Presidente.

5. - Per quanto non è previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni relative alle Commissioni consiliari permanenti.

Sezione 2^a - Commissioni comunali permanenti.

ART. 12

Istituzione delle Commissioni

1. - Il Consiglio comunale all'inizio del suo mandato istituisce, subito dopo la costituzione dei gruppi consiliari ed ai sensi dell'art..... dello Statuto, nel proprio seno Commissioni permanenti, determinando per ciascuna le materie di competenza.

2. - Nei rapporti tra l'Amministrazione e le Commissioni il Sindaco, se non è diversamente disposto, agisce quale Presidente del Consiglio.

ART. 13

Nomina e composizione delle Commissioni

1. - Il Consiglio comunale procede, entro 90 giorni dalla elezione del Sindaco, alla nomina delle Commissioni permanenti, che restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.

2. - Le Commissioni sono composte da consiglieri comunali scelti, secondo accordi tra i capigruppo consiliari in proporzione all'entità di ciascun gruppo ed assicurando in ogni caso la presenza di almeno un consigliere per gruppo. Comunque, il numero dei componenti delle singole Commissioni, compreso il Presidente, deve essere tale da non alterare il rapporto numerico esistente nel Consiglio tra maggioranza e minoranza.

3. - Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni consiliari.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

4. - Il Sindaco e l'Assessore delegato possono sempre intervenire alle sedute delle Commissioni. Gli assessori partecipano ogni qualvolta si tratti di materia inerente al settore cui sono preposti.

5. - Tutti i consiglieri possono partecipare, con il consenso del Presidente, alle sedute delle Commissioni, senza prendere parte alle votazioni e senza diritto a gettoni di presenza.

ART. 14

Sostituzioni

1. - I consiglieri che entrano a far parte della Giunta sono sostituiti nella propria Commissione da altri consiglieri del medesimo gruppo. La sostituzione è comunicata dal capogruppo al Sindaco e alla Presidenza della Commissione.

2. - Ogni gruppo può effettuare sostituzioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni.

3. - Il consigliere, che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi sostituire da altro consigliere del suo gruppo; la sostituzione, disposta dal capogruppo di appartenenza, è comunicata, prima della seduta, al Presidente della Commissione.

4. - Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle sostituzioni che si rendano necessarie per dimissioni, decadenza od impedimento dei componenti in carica.

ART. 15

Presidenza e Segreteria delle Commissioni

1. - Le Commissioni eleggono il Presidente ed il Vice Presidente fra i consiglieri rispettivamente della maggioranza e della minoranza consiliare.

2. - Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. - Alla segreteria delle Commissioni è assegnato un funzionario del Comune designato dal Segretario comunale, nonché il personale necessario al regolare funzionamento delle Commissioni stesse (ove possibile).

ART. 16

Compiti delle Commissioni

1. - Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito di:



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

a) esaminare ed approfondire in sede referente proposte di deliberazioni e questioni di interesse cittadino loro deferite dal Consiglio comunale o dal Sindaco;

b) esprimere di propria iniziativa pareri su materie e argomenti che ritengono di particolare interesse locale, segnalandoli al Sindaco che deciderà sulle ulteriori procedure per quanto di competenza del Consiglio;

c) esprimere, a richiesta del Sindaco, pareri preliminari di natura non vincolante.

2. - Le proposte di deliberazione sono trasmesse, a cura della Segreteria comunale, ai Presidenti delle Commissioni competenti, affinché formulino il proprio parere con la contemporanea restituzione degli atti allo stesso ufficio.

3. - Le Commissioni esprimono i loro pareri entro il termine concordato, di volta in volta, dal Presidente della Commissione con l'organo richiedente.

ART. 17

Competenze per materia delle Commissioni permanenti

1. - Le Commissioni permanenti hanno competenza per tutte le attività e problemi dell'Amministrazione comunale, delle Aziende speciali e Istituzioni, delle Società a partecipazione comunale e delle gestioni in economia e in concessione.

2. - Le Commissioni possono istituire, nel proprio interno e nell'ambito delle rispettive competenze, gruppi di lavoro, proprie sottocommissioni per l'esame di determinati argomenti con l'inserimento anche di esperti e consulenti esterni al Consiglio.

3. - Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente nella deliberazione istitutiva delle Commissioni, il Sindaco ne deferisce l'esame alla Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.

4. - Quando la proposta riguarda materia di competenza di più Commissioni o ne è controversa o dubbia l'appartenenza, il Sindaco ne deferisce l'esame a quella Commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la riunione congiunta di più Commissioni.

ART. 18

Convocazione delle Commissioni

1. La convocazione delle Commissioni è disposta dal Presidente.

2. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione, in un termine non superiore a 10 giorni, quando lo richieda un terzo dei componenti, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di omissione, provvede il Sindaco.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

3. L'ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora della seduta, sono stabiliti dal Presidente d'accordo con gli Assessori interessati agli argomenti in discussione e comunicati a tutti i componenti della Commissione, al Sindaco, a tutti gli Assessori, ai capigruppo consiliari ed al Segretario comunale.

4. In caso di mancato accordo, decide il Sindaco e, su richiesta del Presidente della Commissione, ne riferisce al Consiglio.

5. - Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio.

ART. 19

Apertura delle sedute delle Commissioni

1. - Il Presidente, accertata la presenza di almeno la metà dei componenti della Commissione, dichiara aperta e valida la seduta.

2. Trascorsa un'ora da quella stabilita per l'inizio della seduta, la Commissione può cominciare la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero dei componenti presenti.

3. - Quando si adottano deliberazioni, il Presidente deve accertare che vi sia la presenza di cui al comma 1.

4. - Qualora manchi il numero legale di cui al comma 1, il Presidente ne fa dichiarazione e ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione.

5. - Il Sindaco, l'Assessore delegato e gli Assessori non concorrono alla formazione del numero legale di cui al comma 1.

ART. 20

Sedute delle Commissioni

1. - Alle sedute delle Commissioni si applicano i principi e le norme relativi al funzionamento del Consiglio comunale, del quale le dette Commissioni sono proiezioni.

2. - Alle sedute delle Commissioni non partecipano funzionari del Comune. Peraltro, in via eccezionale, i predetti funzionari possono essere ammessi alle sedute, a richiesta dell'Assessore interessato all'argomento in trattazione, previo accordo con il Presidente ed al solo fine di assistere l'Assessore stesso.

3. - Ai sensi del vigente Statuto le sedute delle Commissioni sono pubbliche, tranne quando l'argomento in trattazione riguardi persone o quando la pubblicità possa compromettere interessi patrimoniali del Comune, possono essere pubbliche a richiesta della maggioranza dei concorrenti.

4. - Le persone, invitate dalla Commissione per essere sentite sui singoli argomenti all'ordine del giorno, prenderanno, dopo



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

l'audizione, posto nello spazio riservato al pubblico.

5. - Il Sindaco riferisce al Consiglio sull'andamento dei lavori delle Commissioni e dà notizia dei pareri espressi. Su tali comunicazioni non si apre la discussione.

ART. 21

Verbali delle sedute delle Commissioni

1. - I verbali, redatti dal funzionario di cui al comma 3 dell'art. 15, conterranno soltanto le decisioni relative ad ogni singolo punto all'ordine del giorno, dettate dal Presidente a conclusione di ogni argomento discusso, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei quali venga dai singoli consiglieri espressamente richiesta la verbalizzazione.

2. - Il verbale è approvato nella seduta successiva.

3. - Copia del verbale è inviata, a cura del segretario della Commissione, al Sindaco, ai componenti della Commissione e al Segretario del Comune.

4. - Su richiesta di almeno la metà dei componenti della Commissione presenti alla seduta, il Presidente dispone la redazione integrale del verbale.

ART. 22

Richiesta dei dati

1.- Ogni Commissione, prima di procedere all'esame degli argomenti ad essa conferiti, può fare richiesta al Sindaco perchè sia sentito il parere di altra Commissione.

2. - Le Commissioni, inoltre, possono, per l'adempimento dei loro compiti, chiedere al Sindaco e agli Assessori, che sono tenuti a fornirli al più presto, chiarimenti ed informazioni o notizie su atti e documenti di ufficio.

3. - Tali richieste di norma devono pervenire agli uffici per il tramite della Segreteria comunale.

ART. 23

Discussione in Consiglio

1. - Le relazioni delle Commissioni permanenti sostituiscono in aula consiliare la discussione generale da parte del Consiglio.

2. - Qualora un consigliere chieda che si proceda alla discussione, si applicano le disposizioni del successivo art. 83.

ART. 24

Disposizione transitoria

1. - In ottemperanza al disposto del precedente art. 12 e per la



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

durata del Consiglio in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le Commissioni permanenti sono così costituite:

I Commissione - Pianificazione territoriale

Competenza in materia di urbanistica, edilizia popolare, edilizia privata, demanio e patrimonio, trasporti e lavori pubblici.

II Commissione - Ecologia

Competenza in materia di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, parchi e giardini, servizi tecnologici, sanità ed igiene.

III Commissione - Bilancio

Competenza in materia di bilancio, programmazione politica delle entrate.

IV Commissione - Turismo e Cultura

Competenza in materia di scuole, attività parascolastiche, tempo libero, sport, problemi della gioventù, istituzioni ed iniziative culturali, turismo.

V Commissione - Problemi sociali

Competenza in materia di lavoro, di annona e di controllo sull'andamento del costo della vita.

SEZIONE 3[^] - Commissioni speciali.

ART. 25

Istituzione, composizione e funzionamento

1. - Il Consiglio, con le modalità di cui alla precedente Sezione, istituisce, a maggioranza assoluta dei suoi membri:

a) Commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

b) Commissioni di inchiesta, alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.

3. - Le Commissioni possono essere istituite:

a) su proposta del Sindaco o della Giunta;

b) a richiesta di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, con l'indicazione dei motivi. La deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. - Per quanto concerne la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1 si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla precedente Sez. 2 e al punto 2 - art. 19, legge 81/93.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

Titolo III DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I D I R I T T I

Sezione 1^ - Diritto di informazione: Visurazione e copie di atti.

Art. 26 Diritti dei consiglieri

1. - I consiglieri comunali in carica hanno diritto:

a) di prendere visione di atti e documenti di archivio, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del Comune e degli atti preparatori in essi richiamati;

b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;

c) di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali.

2. - I consiglieri comunali di pregresse gestioni hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e penale.

3. - Il diritto di cui al primo comma spetta anche ai delegati speciali ai quali il Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 88 del presente Regolamento, abbia conferito incarico di riferire sopra determinati oggetti.

ART. 27 Condizioni e limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri

1.- Il diritto dei consiglieri, di cui al precedente articolo, è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che gli atti, documenti e provvedimenti di cui è chiesta visione o copia, abbiano stretta attinenza con i compiti di istituto per l'espletamento dei quali è necessario prendere visione;

b) che sia dimostrata mediante la indicazione dei motivi della richiesta la sussistenza di una connessione oggettiva tra la richiesta medesima ed i compiti propri del consigliere comunale in generale o del consigliere incaricato ai sensi dell'art. 88 del presente Regolamento, di cui riferire sopra oggetti che esigono indagine o esame speciale.

2. - Il diritto dei consiglieri è esercitato con i vincoli ed i limiti previsti delle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto ed in conformità alle



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

disposizioni del presente Regolamento.

ART. 28

Atti e documenti ottenibili in visione o in copia

1. - E' consentito ai consiglieri comunali ed ai gruppi consiliari di chiedere in visione tutti gli atti e documenti conservati nell'archivio o negli altri uffici comunali.

2. - E', altresì, consentito ottenere in visione i provvedimenti adottati dall'Ente e gli atti preparatori in essi richiamati, intendo per tali le deliberazioni degli organi istituzionali del Comune e delle Commissioni regolarmente istituite, e dei provvedimenti degli organi monocratici comunali.

3. - La Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed il Bollettino Ufficiale della Regione sono quotidianamente messi a disposizione dei consiglieri comunali, i quali possono chiedere di prendere visione anche delle pubblicazioni periodiche possedute dall'archivio e dagli uffici.

4. - Di norma i consiglieri possono ottenere copia degli atti e documenti ottenibili in visione.

ART. 29

Procedura per ottenere atti e documenti in visione

1. - Il consigliere comunale ed i capigruppo consiliari per ottenere atti in visione devono farne richiesta al Sindaco indicando chiaramente i motivi della richiesta.

2.- Il Sindaco, non oltre tre giorni dalla presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione in calce alla domanda stessa.

3. - Ove il Sindaco ritenga sussistere motivi ostativi alla autorizzazione di cui al precedente comma, nega il rilascio previo conforme parere del Segretario. Il provvedimento è steso in calce all'istanza.

4. - Il consigliere o il capogruppo interessato può ricorrere al Consiglio, che decide a maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 30

Procedura per ottenere copia di atti e documenti diversi dalle deliberazioni

1. - Il consigliere comunale o i capigruppo consiliari che per l'esercizio del mandato abbisognino di copie di atti, documenti e provvedimenti dei quali, ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento, hanno diritto di prendere visione, devono farne domanda al Sindaco.

2. - Nella domanda deve indicarsi il motivo specifico su cui si fonda la richiesta.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

3. - Il Sindaco, ove accolga la domanda, entro tre giorni dalla presentazione della stessa, ordina al Segretario comunale di rilasciare copia degli atti, documenti e provvedimenti richiesti. L'ordine steso in calce alla domanda, va eseguito entro i successivi 5 giorni per le copie facilmente riproducibili, per le restanti, entro 10 giorni.

4. - Ove il Sindaco ritenga che sussistano motivi ostativi al rilascio della copia richiesta, sottopone la domanda al parere del Segretario comunale e decide in conformità del parere stesso.

5. - Il consigliere o il capogruppo consiliare, la cui istanza sia stata respinta, può ricorrere al Consiglio comunale, che decide a maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 31

Procedura per il rilascio di copia delle deliberazioni

1. - Il consigliere o il capogruppo consiliare può avere copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio, della Giunta comunale e dei consigli circoscrizionali, quale ne sia il contenuto ed anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento di competenza dell'organo di controllo.

2. - Il consigliere o il capogruppo può avere anche copia degli atti ai quali, nel testo della deliberazione, si faccia riferimento, a condizione però che costituiscano parte integrante della deliberazione di cui è richiesta copia.

3. - La domanda è sottoposta alle decisioni del Sindaco entro cinque giorni dalla sua presentazione.

4. - Il Sindaco, quando accoglie la domanda, ordina al Segretario comunale di rilasciare la copia con la espressa indicazione, prima della dichiarazione di conformità alla originale, che trattasi di copia destinata esclusivamente agli usi inerenti alla carica di consigliere, e stabilisce il termine entro il quale il rilascio deve avere luogo.

5. - Le copie rilasciate ai sensi del precedente e del presente articolo non sono assoggettabili all'imposta di bollo e ai diritti di segreteria.

ART. 32

Atti e documenti ottenibili in visione e in copia dalle aziende dipendenti

1. - I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici delle aziende speciali e di enti dipendenti dal Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare.

2. - Le richieste devono pervenire alle aziende ed enti predetti per il tramite dell'Ufficio di Segreteria del Comune.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

ART. 33

Diritto dei consiglieri circoscrizionali

1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano i consiglieri circoscrizionali in quanto compatibili.

Sezione 2^ - Diritto di iniziativa - Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

ART. 34

Diritto di iniziativa dei consiglieri

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i consiglieri hanno diritto di:

a) chiedere la trattazione urgente, proponendo una inversione dell'ordine del giorno;

b) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;

c) presentare emendamenti ed ordini del giorno.

2. - E' consentito ai consiglieri di svolgere, previa autorizzazione del Presidente, nel corso delle sedute, ogni attività intesa ad agevolare il corretto e sollecito andamento dei lavori.

ART. 35

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. - I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni formulandole per iscritto.

2. - Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.

3. - I consiglieri non possono svolgere nella stessa seduta più di due interpellanze o mozioni.

ART. 36

Primo firmatario e sua sostituzione

1. - Ogni consigliere può firmare interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate da altri, ma come interrogante, interpellante e proponente è considerato, ad ogni effetto, il primo firmatario. Tuttavia, ove questi non si trovi presente per la discussione o vi rinunci, può essere sostituito da altro dei firmatari.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

ART. 37

Interrogazione

1. - L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta, di conoscere:

a) se qualche fatto sia vero;

b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso sia esatta, risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito;

c) se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività del Comune.

2. - All'interrogazione viene data, entro 30 giorni dalla presentazione, risposta scritta dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia, come previsto dall'art. 19, comma 1, della legge 25.3.1993, n. 81.

3. - Ove il termine anzidetto non venga osservato, l'interrogazione sarà trattata, a richiesta dell'interrogante da presentare per iscritto, in aula nella prima seduta consiliare immediatamente successiva, salvo che l'interrogante non ne chieda la discussione nella competente commissione consiliare.

4. - Ove l'interrogante richieda risposta orale, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. In tale seduta le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore competente non possono superare i dieci minuti e potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno. All'interrogante è dato per la replica un tempo di non oltre cinque minuti.

ART. 38

Interpellanza

1. - L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.

2. - L'interpellanza è iscritta all'ordine del giorno delle sedute consiliari secondo l'ordine di presentazione.

3. - In ogni seduta devono essere trattate almeno cinque interpellanze secondo l'ordine di presentazione; alla trattazione delle interpellanze, però, non può essere dedicato più di novanta minuti.

4. - L'interpellante può chiedere che l'interpellanza venga discussa, anziché in aula, nella competente Commissione consiliare.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

5. - Le interpellanze, alle quali il Sindaco o l'Assessore competente abbiano ritenuto di dare una risposta scritta o che siano state trattate in Commissione, non vengono discusse in aula consiliare, salvo che l'interpellante ne faccia espressa richiesta.

ART. 39

Svolgimento delle interpellanze in aula.

1. - Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Presidente, l'interpellante può illustrarla, avendo a disposizione non più di cinque minuti.

2. - La risposta del Presidente o dell'Assessore competente non può superare i cinque minuti e potrà dar luogo alla replica dell'interpellante per dichiararsi soddisfatto o no della risposta, mantenendosi nel tempo di cinque minuti.

3. - L'interpellanza presentata da più consiglieri viene svolta dal primo firmatario o, in caso di sua assenza o di rinuncia, da uno degli altri firmatari; per il rimanente si applicano le disposizioni dei precedenti commi.

ART. 40

Trasformazione dell'interpellanza in mozione

1. - Ove l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.

2. - Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere.

ART. 41

Mozione

1. - La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretto ad eccitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale in ordine ad uno specifico argomento.

2. - La mozione può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'Amministrazione; essa, però, non comporta le dimissioni del Sindaco, nè può trasformarsi nella mozione di sfiducia di cui all'art. 125 del presente Regolamento.

3. - La mozione deve essere presentata per iscritto ed è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla conclusione dell'istruttoria.

4. - Nel corso dell'istruttoria la mozione consistente in una proposta di deliberazione, sarà corredata dei pareri di cui all'art.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e, quando del caso, dell'attestazione di cui all'art. 55, comma 5, della medesima legge.

5. - La discussione della mozione ha comunque luogo non oltre la prima seduta consiliare successiva alla presentazione, oppure nel corso della seduta in cui si svolge un dibattito sulla materia relativa alla mozione medesima.

ART. 42

Svolgimento della discussione sulle mozioni

1. - Alle mozioni si applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione, votazione e proclamazione delle deliberazioni di cui al Titolo IV., Capo II., Sez. V, VI e VII del presente Regolamento.

2. - Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti che saranno discussi e votati secondo le norme richiamate nel precedente comma.

3. - Ogni consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno.

4. - Qualora siano state presentate interrogazioni ed interpellanze su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, si svolge un'unica discussione, nel corso della quale agli interpellanti è concesso illustrare la loro interpellanza subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

ART. 43

Dichiarazione e procedura di urgenza delle mozioni e interpellanze

1. - I consiglieri possono richiedere che la propria mozione o la propria interpellanza sia riconosciuta urgente.

2. - Sulle richieste il Sindaco, sentiti i capigruppo, decide disponendone l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla presentazione della richiesta.

ART. 44

Ritiro delle interpellanze e mozioni

1. - Se nessuno dei firmatari, pur preavvertiti, si trovi presente quando sono poste in discussione l'interpellanza o la mozione, queste si hanno per ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

Sezione 3°. Altri diritti.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

ART. 45

Aspettative, permessi ed indennità spettanti ai consiglieri

1. - Il Consiglio comunale conformerà le sue deliberazioni in ordine alle aspettative, permessi ed indennità spettanti ai consiglieri, alle disposizioni delle leggi e regolamenti e, in particolare, della legge 27 dicembre 1985, n.816 e della legge 25.3.1993, n. 81.

2. - Il Sindaco, affinché tutti i consiglieri possano esercitare effettivamente il mandato, stabilirà il giorno e le ore delle convocazioni del Consiglio tenendo in considerazione le indicazioni che al detto fine gli saranno pervenute dai capigruppo.

3. - La deliberazione, con la quale il Consiglio stabilisce la misura delle indennità previste dalle leggi citate nel comma 1, deve essere adottata contestualmente al bilancio preventivo.

ART. 46

Assistenza ai consiglieri lavoratori e militari

1. - Il Consiglio accoglie le domande dei consiglieri, lavoratori dipendenti, dirette ad ottenere l'assistenza legale in tutte le competenti sedi per far valere il loro diritto di intrasferibilità durante l'esercizio del mandato consiliare.

2. - Il Consiglio richiederà, con apposita deliberazione, i provvedimenti della competente autorità militare per destinare i consiglieri comunali militari di leva o richiamati alle armi ad una sede che consenta loro l'espletamento delle loro funzioni e/o per avere a disposizione il tempo che si renda a ciò necessario.

ART. 47

Assicurazione dei consiglieri contro i rischi

1. - Il Consiglio delibera di assicurare i consiglieri contro i rischi conseguenti dall'espletamento del mandato.

ART. 48

Patrocinio legale

1. - Il Consiglio, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, assicura l'assistenza in sede processuale ai propri componenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni e dall'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

2. - Le note dei compensi presentate dai professionisti che hanno assistito i consiglieri devono essere vistate dall'ordine di



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

appartenenza dei professionisti stessi.

3. - Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali hanno diritto al rimborso delle spese e degli onorari in caso di difesa autonoma e sostenuti per un processo elevato a loro carico a causa dell'esercizio delle loro funzioni qualora a termine dello stesso non abbiano riportate condanne con sentenza definitiva passata in cosa giudicata e/o non abbiano beneficiato di amnistia.

CAPO II

D O V E R I

Sezione 1^ - Segreto - Astensione

ART. 49

Obbligo del segreto

1. - I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. - Il segreto va mantenuto relativamente allo svolgimento delle sedute segrete.

ART. 50

Astensione

1. - Oltre ai casi di astensione di cui all'art. 93 del presente Regolamento, i consiglieri devono astenersi dal partecipare ad organi collegiali quando versino nelle condizioni di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.

Sezione 2^ - Altri doveri

ART. 51

Obbligo dei consiglieri di intervenire alle riunioni del Consiglio

1. - E' dovere dei consiglieri regolarmente convocati di intervenire alle sedute del Consiglio o di giustificare le assenze.

2. - Il Consiglio, ai sensi del vigente Statuto, dichiara la decadenza dei consiglieri che non intervengono ad un'intera sessione senza giustificati motivi.

3. - La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio dopo decorso il termine non inferiore ai dieci giorni dalla notificazione giudiziale della proposta di decadenza all'interessato.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

ART. 52

Publicità della situazione patrimoniale

1. - I consiglieri devono:

a) entro tre mesi dalla proclamazione, depositare:

- una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzione di amministratore o di Sindaco; con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi delle persone fisiche;

- una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale;

b) entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, depositare una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla precedente lett. a), intervenute nell'anno precedente, e copia della dichiarazione dei redditi;

c) entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lett. a), intervenute dopo l'ultima attestazione, nonché entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche;

d) in caso di inadempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e b), il Sindaco diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di 15 giorni.

2. - Il Consiglio prende atto dell'avvenuto deposito dei documenti di cui al precedente comma e della eventuale diffida del Sindaco a provvedervi e dispone la pubblicazione dell'elenco dei consiglieri inadempienti.

Titolo IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

S E S S I O N I

ART. 53

Sessioni ordinarie per attività di indirizzo e di controllo politico amministrativo

1. - Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria:

a) due volte all'anno nei modi e termini stabiliti dalla legge per



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni;

b) in ogni tempo per l'adozione degli atti fondamentali di sua competenza, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

2. Nel corso delle sessioni ordinarie, la cui durata è prorogabile con deliberazione del Consiglio, possono trattarsi anche altri argomenti da iscriversi all'ordine del giorno.

ART. 54

Sessioni straordinarie

1. Quando se ne manifesti l'urgenza e per la trattazione di argomenti diversi da quelli di cui al precedente articolo, il Consiglio si riunisce in sessioni straordinarie.

2. Il Consiglio, inoltre, si riunisce straordinariamente:

a) per determinazione del Sindaco;

b) per deliberazione della Giunta;

c) per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

3. Nella ipotesi di cui alla lett. c) del precedente comma la domanda deve essere presentata per iscritto con l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti della convocazione e degli eventuali motivi d'urgenza. E' tuttavia consentito che la domanda di cui al precedente comma sia effettuata oralmente al Sindaco dai Consiglieri. In questo caso il Segretario comunale verbalizza la richiesta ed il verbale è sottoscritto anche dai consiglieri richiedenti.

ART. 55

Riunione richiesta da gruppi consiliari singoli o da un numero di consiglieri inferiore al quinto o dai Consigli delle circoscrizioni di decentramento

1. - Per la trattazione di determinati argomenti la convocazione può essere richiesta da:

a) un gruppo consiliare;

b) da almeno tre (3) consiglieri in carica;

c) da ciascun Consiglio delle circoscrizioni di decentramento.

2. - La richiesta di cui al precedente comma è esaminata dalla Giunta, che terrà conto dell'interesse degli argomenti proposti.

3. - Le decisioni adottate dalla Giunta e congruamente motivate, qualora la richiesta non sia accolta sono comunicate ai richiedenti.

4. - La convocazione del Consiglio è d'obbligo quando ne sia fatta richiesta per l'adozione tempestiva di atti di competenza consiliare dovuti per legge o regolamenti.

ART. 56

Riunioni urgenti



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

1. - Il Sindaco convoca d'urgenza il Consiglio comunale nei casi di calamità naturali o per motivi di ordine pubblico o per l'osservanza di termini perentori.

2. - Quando la gravità degli eventi calamitosi o dei fatti lo esiga, il Consiglio delibera di sedere in permanenza.

3. - La convocazione di cui al comma 2 è fatta con qualsiasi mezzo di comunicazione e non è soggetta formalità.

4. - La convocazione d'urgenza ha luogo anche per deliberare sulla sottoposizione delle deliberazioni della Giunta al controllo del Comitato Regionale ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. - I consiglieri che non intervengono alle riunioni urgenti sono tenuti a giustificare l'assenza con validi motivi.

CAPO II

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CONSILIARE

Sezione 1° - Convocazione

ART. 57

Data delle adunanze

1. - Appartiene al Sindaco fissare il giorno di aperture delle sessioni ordinarie e straordinarie e delle riunioni urgenti.

2. - La riunione del Consiglio per deliberazione della Giunta deve aver luogo entro venti giorni dalla data della deliberazione stessa.

3. - La riunione a richiesta del quinto dei consiglieri deve aver luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta con l'indicazione del numero di protocollazione e della data di ricezione.

ART. 58

Avvisi di convocazione

1. - La convocazione del Consiglio è fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio eletto nel Comune da ciascun consigliere.

2. - La consegna deve risultare da referto di notificazione del messo comunale.

3. - I consiglieri residenti in località fuori dal territorio del Comune eleggono ai soli fini del presente articolo, il proprio domicilio presso la persona residente nel Comune a ciò designata dal consigliere o presso la Segreteria comunale nella quale l'avviso viene depositato. Dell'avvenuto deposito è data notizia al consigliere comunale mediante telegramma.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

4. - L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco di cui all'art. 62, deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni prima, e per le altre riunioni di cui agli artt. 54 e 55 almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

5. - Nei casi di urgenza basta che l'avviso con l'elenco di cui all'art. 62 sia notificato ventiquattro ore prima. In questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente o ad altra data.

6. - Per la notificazione di elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applicano le disposizioni del comma precedente.

7. - Nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno e l'ora iniziali. Il giorno di scadenza si computa anche se festivo.

ART. 59

Contenuto dell'avviso di convocazione

1. - L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'organo alla cui iniziativa devesi la convocazione;
- b) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione;
- c) l'indicazione se trattasi di prima o di seconda convocazione;
- d) la menzione dell'urgenza, quando del caso;
- e) la data e la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci.

2. - Gli avvisi di convocazione della prima seduta, successiva alle elezioni, per la convalida degli eletti e quelli delle sedute per la elezione del Sindaco e della Giunta comunale sono firmati dal Consigliere anziano.

ART. 60

Avvisi di seconda convocazione

1. - La seconda convocazione, che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi scritti nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente.

2. - Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rimesso ai soli consiglieri non intervenuti nella prima, semprechè altri oggetti non siano aggiunti all'ordine del giorno.

ART. 61

Avvisi per le sedute di aggiornamento

1. - L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

deve notificarsi, almeno 24 ore prima della riunione, ai soli consiglieri assenti nella seduta nella quale il Consiglio deliberò l'aggiornamento.

Sezione 2[^] - Ordine del giorno.

ART. 62

Compilazione dell'ordine del giorno

1. - L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è compilato dal Sindaco di concerto con la Giunta.

2. - L'ordine del giorno deve essere formulato in modo da consentire ai consiglieri di rendersi conto dell'oggetto da trattare.

3. - Gli oggetti sono iscritti all'ordine del giorno secondo il seguente ordine di precedenza:

a) proposte di sottoposizione delle deliberazioni della Giunta al controllo del Comitato regionale ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) questioni attinenti alla composizione degli organi istituzionali del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio);

c) petizioni popolari di cui allo Statuto vigente;

d) proposte del Sindaco;

e) proposte dei consiglieri in ordine di presentazione;

f) presa notizia delle deliberazioni adottate dalla Giunta d'urgenza o per delega del Consiglio;

g) oggetti da trattarsi in seduta segreta.

4. - Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte in un elenco a parte secondo l'ordine di presentazione.

5. - All'ordine del giorno è allegata, per ogni oggetto iscritto, una relazione sintetica ed informativa, ad eccezione di argomenti non soggetti a provvedimenti deliberativi.

6. - Le proposte degli argomenti posti all'o.d.g. e inserite nei fascicoli in visione ai consiglieri devono contenere i pareri dei responsabili del servizio, del responsabile di ragioneria e del Segretario comunale a norma dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. - Le proposte comportanti impegni di spesa devono essere corredate, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 8.6.1990, n.142, dell'attestazione della relativa copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario.

ART. 63

Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno

1. - Il Sindaco può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte su argomenti ritenuti non di competenza del Consiglio o vietati dalla legge.

art. 64

*
to

Le lauree conferite nelle lauree in
 m. 24 del 5-5-1999 dalle ditte private
 27 art. 24 in relazione a ciascun esemplare
 all'ordine del primo sono depositati nelle
 repubblica con sede almeno in ogni
 nome di quello fatto in la de salute,
 anche in quelle straordinarie (art. 27)
 Annulli, e giugno 1999



Il Segretario Generale
 Dr. Paolo Rispini



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

2. - Contro la decisione del Sindaco è ammesso ricorso al Consiglio entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione della decisione stessa.

3. - La discussione del ricorso deve svolgersi nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

ART. 64

Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno

* 1. - Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria comunale il giorno stesso della diramazione dell'avviso di convocazione di cui all'art. 58.

2. - I consiglieri comunali hanno il diritto di prendere visione, durante le ore di ufficio, di tali atti osservando le disposizioni di cui ai precedenti artt. 28 e 29.

3. - I consiglieri hanno diritto di consultare anche altri atti esistenti nell'ufficio comunale, purchè abbiano diretta connessione con gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. - L'eventuale rifiuto da parte del Sindaco o della Giunta è appellabile dai consiglieri con reclamo al Consiglio comunale nei modi e termini di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo.

ART. 65

Avvisi al pubblico

1. - L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

2. - Il Sindaco provvede a far avvertire la cittadinanza della convocazione del consiglio mediante avvisi da affiggersi nelle località più frequentate.

3. - Nei giorni di seduta del Consiglio la bandiera nazionale ed il gonfalone del Comune sono esposti al Palazzo municipale.

Sezione 3^a - Adunanze

ART. 66

Adunanza del Consiglio

1. - L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

2. - Il Segretario ed il personale che lo coadiuva prendono nota dei consiglieri a mano a mano che accedono nell'aula.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

3. - Appena è raggiunto il numero legale, il Segretario ne informa il Sindaco.

4. - Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella di cui al comma 1, l'adunanza è dichiarata deserta e ne è esteso verbale con l'indicazione dei nomi dei consiglieri intervenuti.

ART. 67

Numero legale

1. - Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune.

2. - Quando la prima convocazione sia andata deserta ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente, alla seconda convocazione, indetta nei modi e termini di cui al precedente articolo 60, il numero legale per la validità della seduta è raggiunto con la presenza di almeno 4 consiglieri.

Sezione 4^ - Sedute

ART. 68

Apertura della seduta

1. - Il Sindaco, ricevuta dal Segretario comunale la comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 66, ordina al Segretario stesso di procedere all'appello nominale dei consiglieri; accertata in base all'appello, la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ART. 69

Presidenza delle sedute

1. - Il Sindaco, a norma dell'art. 36, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, presiede il Consiglio, salve le eccezioni di legge.

2. - In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza spetta all'Assessore delegato nominato ai sensi dell'art. 16, 2° comma della legge 81/93.

3. - Ove anche l'Assessore delegato sia assente o impedito, la presidenza spetta al più anziano degli assessori presenti e, in mancanza di assessori, al consigliere più anziano tra i presenti.

4. - Gli assessori extraconsiliari non possono assumere la presidenza del Consiglio.

ART. 70

Attribuzioni del Presidente

1. - Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale; dichiara



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori; concede ai consiglieri la facoltà di parlare e la toglie loro nei casi previsti dal presente Regolamento; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; dispone per le votazioni e ne proclama l'esito; mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente Regolamento tanto da parte dei consiglieri quanto da parte del pubblico e dei rappresentanti della stampa.

2. - Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei consiglieri.

ART. 71

Publicità e segretezza delle sedute

1. - Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuati i seguenti casi:

a) quando il Consiglio stesso, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;

b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone. Si ha questione concernente persone quando il Consiglio deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, meriti e demeriti di persone;

c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;

d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.

2. - Alle sedute sia pubbliche che segrete partecipano anche gli assessori extraconsiliari.

ART. 72

Nomina degli scrutatori

1. - Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta il Presidente sceglie tra i consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni sia palesi che segrete, e nell'accertamento dei relativi risultati.

2. Uno degli scrutatori deve scegliersi in rappresentanza della minoranza ove questa sia presente in aula.

ART. 73

Verifica del numero legale

1. - Il Presidente non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale.

2. - Ogni consigliere può chiedere oralmente in qualsiasi momento che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.

3. - La presenza del numero legale deve essere accertata prima



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

di ogni votazione.

ART. 74

Comunicazioni del Presidente

1. - Il Presidente, esaurite le formalità preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.

2. - Su tali comunicazioni solo eccezionalmente, a richiesta di almeno tre consiglieri, per non più di 5 minuti, possono intervenire brevemente il capigruppo o loro rappresentante per fare osservazioni e raccomandazioni; comunque, non può procedersi a deliberazioni.

3. Tuttavia sulle comunicazioni possono essere presentate mozioni, che saranno trattate in conformità a quanto previsto dall'art. 42.

ART. 75

Interventi e ordini del giorno sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse locale e generale

1. - All'inizio della seduta ogni consigliere può porre questioni sull'ordine dei lavori e richiamare l'attenzione del Presidente e del Consiglio su problemi e fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale, a condizione che la seduta non sia riservata alla prosecuzione di dibattiti o alla trattazione di interrogazioni, di interpellanze e mozioni, salva diversa decisione del Presidente.

2. - L'esame degli argomenti di cui al precedente comma non può avere durata superiore ad un'ora e gli interventi non possono superare i dieci minuti.

3. - Nessuna risposta è dovuta per gli interventi che non siano stati anticipati per iscritto almeno due giorni prima della seduta. E' comunque fatta salva la diversa decisione del Presidente.

4. - Nello svolgimento dei lavori il Presidente, ove ne sia fatta richiesta, garantisce l'intervento di tutti i gruppi.

5. - I consiglieri possono presentare ordine del giorno consistenti nella formulazione di un voto politico-amministrativo sui problemi e fatti di cui al primo comma.

6. - Per la presentazione, discussione e votazione degli ordini del giorno di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dei commi di cui sopra.

7. - Gli assessori extraconsiliari hanno facoltà di voto meramente consultivo.

ART. 76

Argomenti ammessi alla trattazione



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

1. - Il Consiglio non può deliberare, nè porre in discussione proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno.

2. - E' ammesso che un affare posto all'ordine del giorno, discusso ma non esaurito in una prima seduta, sia riportato in discussione in una seduta successiva senza inserirlo nuovamente all'ordine del giorno.

ART. 77

Ordine di trattazione degli argomenti

1. - Gli oggetti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno.

2. - Tuttavia il Presidente o ciascun consigliere può proporre che l'ordine sia mutato indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata, diversamente essa è votata per alzata di mano.

3. - Quando la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, sono differite al giorno seguente, o ad altro stabilito dal Consiglio, la trattazione e le deliberazioni di argomenti iscritti all'ordine del giorno con la procedura d'urgenza di cui al comma 5 del precedente articolo 58.

4. - Qualora il Consiglio, con il voto della maggioranza dei presenti, disattenda la sussistenza dei motivi d'urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova seduta da convocarsi con l'osservanza dei termini normali di cui al comma 4 del precedente articolo 58.

5. - La trattazione dei singoli argomenti segue, di norma, il seguente ordine:

- a) relazione illustrativa;
- b) discussione con interventi dei consiglieri;
- c) replica del relatore e degli intervenuti;
- d) chiusura della discussione;
- e) dichiarazione di voto;
- f) votazione delle proposte;
- g) proclamazione dell'esito delle votazioni.

Sezione 5^ - Discussione

ART. 78

Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva

1. - Prima che la discussione di un argomento abbia inizio ciascun consigliere può chiedere che l'argomento stesso venga ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la "questione pregiudiziale".

2. - Analogamente può essere posta la "questione sospensiva" e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.

3. - Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

Presidente o, in caso di opposizione, il Consiglio con votazione per alzata di mano senza discussione.

4. - Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno cinque consiglieri.

5. - Nel caso di cui al precedente comma la discussione può continuare soltanto se la richiesta, dopo che abbiano parlato non più di un consigliere a favore ed uno contro, sia stata respinta per alzata di mano.

ART. 79

Apertura della discussione

1. - La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con la enunciazione dell'oggetto della proposta.

2. - La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente o dall'assessore competente o dal consigliere relatore o proponente.

3. - Per esigenze di ordine tecnico o giuridico la relazione può essere svolta dal Segretario o da altro funzionario del Comune o da un consulente esterno.

4. - La relazione con illustrazione della proposta deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo e comunque non oltre venti minuti salvo relazione su argomenti di rilevante importanza su cui si potrà derogare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. - I soggetti di cui al comma 2 possono anche limitarsi a fare riferimento alla relazione scritta.

ART. 80

Intervento dei consiglieri

1. - Terminato lo svolgimento della relazione di cui all'articolo precedente, il Presidente dà la parola ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione. I consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola. E' tuttavia consentito lo scambio di turno fra i consiglieri.

2. - I consiglieri intervengono solo dopo aver ottenuto la parola dal Presidente; ma, nella stessa seduta, non possono prenderla più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta. La durata dell'intervento non dovrà superare i 15 minuti, salvo deroga per i casi di cui all'art. 87.

3. - E' consentito un ulteriore intervento, non superiore ai cinque minuti, per fatto personale, per mozione d'ordine, per replicare ad eventuali chiarimenti forniti dal relatore o dalla Giunta e per dichiarazione di voto.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

4. - Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.

5. - Nella ipotesi di cui al comma precedente il consigliere può appellarsi al Consiglio, che decide con immediata votazione per alzata di mano.

6. - Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, nè intervenire mentre altri hanno la parola, tranne il Presidente per richiamo al regolamento.

7. - Gli oratori parlano dal proprio banco rivolti al Presidente.

ART. 81

Fatto personale

1. - Il "fatto personale" sussiste quando un consigliere sia censurato per la propria condotta e gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

2. - In tal caso il consigliere che chiede la parola deve precisare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide circa la sua fondatezza.

3. - Se la decisione del Presidente non è accettata dal consigliere richiedente, decide il Consiglio per alzata di mano, senza discussione.

4. - Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

5. - Il consigliere che nel corso di una discussione sia accusato di fatti lesivi della sua persona, può chiedere la costituzione di un Comitato di consiglieri che giudichi la fondatezza dell'accusa.

6. - Il Presidente, sentita la Commissione dei capigruppo, propone al Consiglio la costituzione del Comitato, al quale viene assegnato un termine per riferire.

ART. 82

Mozione d'ordine

1. - Ogni consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto comunale, del presente Regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.

2. - Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

3. - In caso di opposizione del proponente, sulla mozione d'ordine sono ammessi a parlare, per non oltre cinque minuti, un consigliere a favore ed uno contro; il Consiglio decide per alzata di mano.

ART. 83

Argomenti discussi in Commissione consiliare

1. - All'inizio della seduta è distribuito ai capi gruppo l'elenco degli argomenti già discussi nelle competenti Commissioni consiliari e sui quali non si è manifestato dissenso.

2. - Tali argomenti, se già iscritti all'ordine del giorno, sono posti in votazione, senza discussione, subito dopo gli interventi di cui all'art. 74.

3. - Qualora un consigliere chieda di prendere la parola su alcuni di essi, il Presidente può concederla - nel qual caso l'intervento non può superare i cinque minuti - oppure decidere di aprire la discussione o di rinviare la trattazione dell'argomento ad altra seduta.

ART. 84

Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti nel corso della discussione

1. - Durante la discussione ciascun consigliere può presentare per iscritto al Presidente non più di un ordine del giorno sul medesimo oggetto; ha però facoltà di sostituirlo con altro ordine del giorno.

2. - Ogni consigliere può, inoltre, presentare al Presidente, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.

ART. 85

Discussione e votazione di emendamenti e di ordini del giorno

1. - Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.

2. - La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.

3. - Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

4. - Gli ordini del giorno sono illustrati secondo l'ordine di presentazione dopo la discussione della proposta nel suo complesso.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

5. - Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio.

6. - Gli interventi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno non devono superare i cinque minuti.

7. - L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

8. - L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta per acquisire agli atti l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo l'acquisizione del parere prima della votazione.

ART. 86

Pareri

1. - Il Segretario comunale, responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, cura che i pareri, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività del Comune, siano allegati alle proposte di deliberazione cui si riferisce.

2. - Qualora i pareri di cui al comma precedente non siano espressi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta o nel termine minore stabilito dalla legge o in quello prorogato per un tempo pari a quello del termine originario, il Segretario alleggerà alla proposta di deliberazione la documentazione probante l'infruttuosa decorrenza del termine originario o prorogato.

3. - In tal caso il Consiglio assume la deliberazione dando atto di prescindere dal parere ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 87

Chiusura della discussione

1. - Quando tutti i consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del Presidente e/o del relatore, il Presidente stesso dichiara chiusa la discussione e ne riassume l'andamento e le proposte emerse.

2. - Successivamente nessun consigliere può ottenere la parola, se non per svolgere i propri emendamenti ed i propri ordini del giorno ai sensi del precedente art. 85.

3. - Il Presidente, gli assessori competenti ed i relatori intervengono per dichiarare se mantengono le proprie conclusioni, se accettano o respingono gli emendamenti e gli ordini del giorno



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

presentati o per dare semplici spiegazioni.

Sezione 6^ - **Votazione**

ART. 88

Dichiarazione di voto

1. - Chiusa la discussione non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.
2. - Può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo. In tale intervento il consigliere illustra succintamente la posizione del gruppo.
3. - E' consentito agli altri consiglieri di prendere la parola per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza e per motivare il proprio voto e richiedere che sia fatto constare a verbale del voto espresso e dei motivi che lo accompagnano.
4. - Le dichiarazioni di voto non possono superare i cinque minuti.

ART. 89

Sistemi di votazione

1. - La votazione può essere palese o segreta.
2. - Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti; è tuttavia consentita l'adozione di sistemi elettronici.
3. - Gli assessori extraconsiliari esprimono oralmente solo voto di carattere consultivo; la loro partecipazione ed i loro voti non concorrono alla formazione di qualsiasi numero legale.

ART. 90

Votazione palese

1. - La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri consiglieri presenti.
2. - La votazione palese è la regola e può farsi: per appello nominale ad alta voce, per alzata e seduta, per divisione, per acclamazione.
3. - Il Presidente preciserà in precedenza con quale forma si riterrà data l'approvazione e con quale si intenderà respinta la proposta; ed ha facoltà di controllare la votazione stessa mediante controprova, invertendo il modo di indicazione del voto.
4. - Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario comunale l'appello dei consiglieri; questi rispondono "sì" oppure "no" oppure dichiarano di astenersi.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

5. - Nella votazione per alzata e seduta i consiglieri che approvano alzano la mano o si levano in piedi; quelli che non approvano non alzano la mano o restano seduti. I consiglieri che si astengono ne fanno espressa dichiarazione.

6. - Nella votazione per divisione i consiglieri che approvano si raccolgono in una parte dell'aula e quelli che non approvano dall'altra parte. Gli astenuti formano un gruppo a sè.

7. - Nella votazione per acclamazione i consiglieri manifestano il consenso applaudendo la proposta non appena viene messa in votazione.

8. - E' ammessa l'approvazione tacita che si ha quando, messa dal Presidente in votazione la proposta con la clausola che si intende approvata se nessuno fa obiezioni, non vengono sollevate obiezioni da alcuno.

ART. 91

Votazione segreta

1. - La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.

2. - La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone.

3. - La votazione segreta può aver luogo con il sistema delle schede segrete o con quello delle palline bianche e nere. Il Presidente ha facoltà di far praticare l'uno o l'altro sistema, ma può rimettersi per la scelta al Consiglio.

4. - Nel sistema di votazione per schede segrete:

a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;

b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare. E' consentito distribuire ai consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati e, ove necessario, ulteriori elementi di individuazione;

c) chi non intende votare dichiara di astenersi. Chi non intende astenersi, ma non vuole votare, vota scheda bianca;

d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario comunale.

5. - Nel sistema di votazione con palline:

a) le palline bianche, di regola, significano "approvazione"; quelle nere "disapprovazione";

b) per la scelta di persone si eseguirà la votazione per ciascun nominativo;

c) chi non intende votare dichiara di astenersi.

6. - Nella votazione a schede segrete:



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

a) le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario comunale e sono conservate in archivio; le altre vengono distrutte;

b) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

ART. 92

Votazione per singole parti

1. - Il Presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di un solo consigliere, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.

2. - In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione il Consiglio deve sprimersi con votazione finale.

ART. 93

Astensione facoltativa e obbligatoria dei consiglieri dalla votazione

1. - I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione, nè dichiarano di astenersi.

2. - I consiglieri astenuti di cui al comma precedente concorrono alla formazione del numero legale (quorum strutturale) dei presenti per la validità della seduta; ma non si computano nel numero dei votanti.

3. - I consiglieri debbono, ai sensi delle vigenti leggi, astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

4. - I consiglieri astenuti a norma del precedente comma si allontanano dall'aula avvertendone il Segretario comunale per la registrazione a verbale.

5. - I consiglieri allontanatisi non vengono computati tra i presenti al fine della verifica del numero legale.

6. - L'obbligo dell'astensione non ricorre necessariamente nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale.

7. - Gli assessori extraconsiliari sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 3, 4, 5 e 6 per quanto concerne la facoltà loro riconosciuta di esprimere voto consultivo.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

ART. 94

Approvazione delle proposte

1. - La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge e del presente Regolamento.

2. - La "maggioranza assoluta" corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per "maggioranza assoluta" si intende il numero che, moltiplicato per 2, supera di uno il numero dei votanti stessi.

3. - Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei consiglieri presenti il numero degli astenuti.

4. - Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

5. - Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32, lettera n), nella legge 8 giugno 1990, n. 142, e per ogni altro caso di nomina, si applica il principio della "maggioranza relativa", secondo il quale è sufficiente a formare la dichiarazione collegiale la semplice prevalenza di voti.

6. - Quando in due votazioni libere per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma non si sia potuto raggiungere la maggioranza, si procede alla votazione di "ballottaggio" consistente nella concentrazione di voti sui due candidati che nella seconda votazione libera hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nel ballottaggio si intende eletto il più anziano di età.

ART. 95

Votazione infruttuosa per parità di voti

1. - Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.

2. - In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente e del relatore sull'argomento, si procede alla rinnovazione della votazione seduta stante.

3. - Ove la parità dei voti si ripeta anche nella votazione di cui al precedente comma, la proposta verrà reiscritta nell'ordine del giorno di una successiva seduta.

ART. 96

Nomina di rappresentanti della minoranza

1. - Quando si devono nominare rappresentanti della minoranza consiliare, si intendono eletti i consiglieri appartenenti alla minoranza stessa che, nella votazione di cui al comma 5 dell'art. 94



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

del presente Regolamento, hanno riportato maggiori voti.

2. - Ove la maggioranza abbia designato nominativamente i suoi rappresentanti, si intendono eletti quelli designati che hanno riportato maggiori voti.

Sezione 7^ - Scrutinio e proclamazione dell'esito della votazione.

ART. 97 Scrutinio

1. - L'accertamento della somma dei consensi prodottasi mediante la votazione compete al Presidente con l'assistente degli scrutatori nominati a norma del precedente art. 80.

2. - La votazione deve ripetersi se l'accertamento di cui al comma precedente non è fatto con l'assistenza degli scrutatori.

3. - La votazione deve, altresì, ripetersi quando gli scrutatori non concordano il numero dei presenti, degli astenuti, dei votanti e dei consensi.

4. - Nelle votazioni per schede segrete gli scrutatori procedono allo spoglio secondo il disposto del precedente art. 99, comma 3, lett. d). Essi:

a) accertano il numero delle schede immesse nell'urna. Tale numero deve corrispondere a quello dei presenti detratti gli astenuti;

b) accertano il numero delle schede bianche;

c) dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle recanti i segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante, quelle contenenti parole o frasi sconvenienti e quelle che non consentono di individuare il voto espresso.

5. - Dello spoglio delle schede viene redatto apposito prospetto che, firmato dagli scrutatori; è consegnato subito al Presidente per la proclamazione di cui al seguente articolo.

6. - L'assistenza degli scrutatori sarà fatta risultare dal verbale della seduta.

ART. 98 Proclamazione dell'esito della votazione

1. - Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente - in base all'accertamento eseguito dagli scrutatori a norma dell'articolo precedente - ne proclama il risultato con questa formula: "Consiglieri presenti: n.....; astenuti n.; votanti n." "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio respinge", o altra similare.

Sezione 8^ - Disciplina delle sedute



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

ART. 99

Attribuzioni del Presidente

1. - Chi presiede la seduta ha facoltà:
 - a) di sospendere e sciogliere la seduta;
 - b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun consigliere nei casi di cui all'art. 108 del presente Regolamento e di proporre l'espulsione dall'aula;
 - c) di ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

ART. 100

Disciplina dei consiglieri

1. - I consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.
2. - Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama nominandolo.
3. - Il consigliere che sia richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, avrà la parola alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.
4. - Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, ovvero indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.
5. - Il consigliere, colpito dal provvedimento di cui al precedente comma, può appellarsi al Consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. Ove le spiegazioni siano accolte dal Consiglio non sarà fatta menzione a verbale della nota di biasimo.
6. - Se il consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, gli assessori o altri consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente può sospendere la seduta.
7. - Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il Presidente propone l'espulsione del consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del consigliere, decide per alzata di mano.

ART. 101

Tumulto in aula

1. - Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi si alza; allora è sospesa ogni discussione. Se



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa riprende quando il Presidente ritorna al suo seggio.

2. - Se alla rip resa della seduta il tumulto continua, il Presidente può sospendere nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà convocato a domicilio nelle forme previste dall'art. 66, comma 5, del presente Regolamento per i casi di urgenza.

ART. 102

Disciplina del pubblico

1. - Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nella parte della sala ove siedono il Presidente ed i consiglieri.

2. - Durante la seduta le persone presenti nello spazio riservato al pubblico devono stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

3. - Ove persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della Polizia municipale (o ad altro personale) di espellere gli autori del disordine. Ove questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può sospendere la seduta, ammenochè il Consiglio non deliberi per alzata di mano che la seduta stessa prosegua senza la presenza del pubblico, che sarà fatto uscire per mezzo degli agenti della polizia municipale.

4. - In caso di oltraggio al Presidente, agli assessori, ai consiglieri ed agli agenti della polizia municipale, i colpevoli saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

ART. 103

Servizio di polizia durante la seduta.

1. - Il Presidente, durante le sedute, si avvale di norma degli agenti municipali per il servizio di polizia nell'aula consiliare.

2. - La forza pubblica può entrare nell'aula a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Sezione 9^a - Partecipazione degli assessori extraconsiliari.

ART. 104

Convocazione degli assessori extraconsiliari

1. - Le disposizioni del presente Regolamento relative ai consiglieri sono estese agli assessori extraconsiliari in quanto applicabili.

2. - L'avviso di convocazione dei consiglieri è spedito anche agli assessori extraconsiliari.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

3. - Questi, che in aula prendono posto al tavolo della Presidenza, sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

4. - Gli assessori extraconsiliari non concorrono in alcun caso di formazione del numero legale e non hanno voto deliberativo. Tuttavia esprimono voto consultivo in ordine alle proposte delle quali sono relatori.

Sezione 10° - Partecipazione del Segretario, dei Responsabili di servizio e dei revisori dei conti.

ART. 105

Partecipazione del Segretario

1. - Il Segretario del Comune, ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipa alle riunioni del Consiglio.

2. - In caso di vacanza, assenza o impedimento lo sostituisce il reggente o supplente nominato nei modi di legge.

3. - Il Segretario prende la parola soltanto se ne è richiesto dal Presidente rivolgendosi allo stesso e comunque non ha diritto di voto.

ART. 106

Esercizio delle funzioni di Segretario

1. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario, unicamente, però, allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.

2. - In tal caso il Segretario comunale deve ritirarsi dalla adunanza durante la discussione e la deliberazione.

ART. 107

Compiti del Segretario

1. - Il Segretario, in esecuzione dell'art. 63 dello Statuto, provvede alla redazione dei processi verbali delle sedute, fa l'appello nominale dei consiglieri, assiste allo spoglio delle schede nelle votazioni segrete, concorre al regolare andamento dei lavori.

2. - A richiesta del Presidente esprime il parere di legittimità sugli emendamenti alle proposte di deliberazioni; ove per il parere sia necessaria la consultazione di leggi e della giurisprudenza, deve informarne il Presidente, che proporrà il rinvio dell'argomento ad altra seduta.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

ART. 108

Partecipazione dei responsabili di servizio

1. - Quando per la discussione o deliberazione di un determinato affare è ritenuta necessaria la loro presenza, gli impiegati responsabili di servizio e/o il responsabile di ragioneria possono essere convocati a partecipare alla seduta.

2. - Il Sindaco convoca i responsabili di servizio e di ragioneria per partecipare alle sedute nelle quali si devono assumere deliberazioni sull'organizzazione e il funzionamento del servizio cui i responsabili sono preposti.

3. - Alle sedute nelle quali si discute e si delibera il bilancio preventivo o il conto consuntivo partecipa il responsabile di ragioneria con diritto di intervento per esprimere il parere sulla compatibilità degli emendamenti proposti in aula con le norme regolatrici della struttura del bilancio o del conto.

4. - I responsabili di servizio e di ragioneria prendono la parola su richiesta del Presidente; in ogni caso non hanno diritto di voto.

5. - Il Consiglio comunale non può adottare deliberazioni comportanti impegni di spesa senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

ART. 109

Partecipazione dei revisori dei conti

1. - I membri del collegio dei revisori dei conti possono presenziare alle sedute consiliari, prendendo il posto loro riservato.

2. - I revisori prendono la parola:

a) durante la discussione di proposte di provvedimenti che il Consiglio deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

b) per riferire al Consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;

c) per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

d) per svolgere necessarie considerazioni intorno ai rilievi e proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lett.c), tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

Sezione 11^ - Verbalizzazione.

ART. 110

Redazione del processo verbale delle sedute

1. - Di ogni seduta il Segretario, coadiuvato dal vice Segretario (ove esista) o dagli altri impiegati della Segreteria, redige il processo verbale, con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio comunale.

2. - Dei verbali è tenuto un solo registro, dal quale vengono estratte le deliberazioni (1).

3. - Alle deliberazioni è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

ART. 111

Contenuto del verbale

1. - Il processo verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai consiglieri alla presenza del Segretario verbalizzante; con esso si dà atto del senso in cui si è manifestata la volontà del Consiglio con la maggioranza prescritta e si determina l'esistenza giuridica delle deliberazioni (1).

2. - Il processo verbale deve:

a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;

b) riportare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare;

c) riportare i punti principali delle discussioni;

d) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta, precisando il nome degli astenuti e di coloro che si sono allontanati dall'aula ai sensi del precedente art. 101;

e) far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione seguita.

3. - Le dichiarazioni e gli interventi dei consiglieri sono riportati in sunto.

4. - I consiglieri, che nel corso della seduta abbiano presentato al Segretario il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono chiedere che il testo stesso sia riportato integralmente nel verbale nel qual caso l'intervento dovrà essere integralmente trascritto a verbale.

5. - Nel verbale delle sedute segrete si deve tutelare l'esigenza della riservatezza.

6. - Il Segretario non deve riportare nel verbale espressioni ingiuriose o calunniose, o comunque offensive.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

Art. 112

Firma dei verbali

1. - I verbali delle sedute del Consiglio dopo la compilazione sono sottoscritti, previa lettura, dal Presidente e dal Segretario.

ART. 113

Approvazione e rettifiche dei verbali

1. - Il verbale viene depositato nella Segreteria comunale a disposizione dei consiglieri che possono prenderne visione.

2. - Il verbale è letto nella seduta successiva dal Segretario; il Presidente, tuttavia, può proporre di darlo per letto se nessun consigliere chiede su di esso la parola per chiarire o puntualizzare il proprio intervento, senza però ritornare sul merito dell'argomento trattato. Ai consiglieri assenti è consentito dichiarare come avrebbe votato se presenti senza entrare nel merito.

3. - Le proposte di rettifica sono poste in votazione dopo che il proponente le abbia illustrate; se sono approvate, il Segretario le annota a margine del verbale cui le rettifiche si riferiscono.

4. - L'approvazione del verbale, con votazione palese per alzata di mano, non costituisce atto deliberativo del Consiglio.

Art. 114

Resoconto stenografico e/o registrato

1. - Il Segretario può avvalersi dell'opera di stenografi o dell'ausilio di registratori (magnetofoni e simili apparecchi) attivati nel corso della seduta. In tali casi il Segretario curerà la redazione di un resoconto integrale, che viene depositato nella segreteria comunale.

2. - Il resoconto stenografico e/c registrato, di cui al precedente comma, è inviato a tutti i capigruppo.

CAPO III

DELIBERAZIONI CONSILIARI ORDINARIE

Sezione I - Disposizioni generali.

ART. 115

Competenza del Consiglio

1. - Il Consiglio ha competenza deliberativa limitatamente agli atti fondamentali di cui all'art. 32 della legge 8.6.1990, n.142, e da altre leggi.

2. - Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

3. - Il Consiglio delibera gli indirizzi di carattere generale ed esercita il controllo politico-amministrativo.

ART. 116

Delega di deliberare alla Giunta

1. - Il Consiglio ha facoltà di delegare la Giunta a deliberare intorno agli oggetti stabiliti dall'art. 13 dello Statuto.

2. - Le deleghe debbono essere espresse, non generiche e consacrate in deliberazioni consiliari.

3. - Con la deliberazione di delega il Consiglio impone alla Giunta:

a) di sottoporre di sua iniziativa le deliberazioni adottate per delega al controllo preventivo di legittimità del Comitato Regionale di Controllo;

b) di inviare, contestualmente all'affissione all'Albo, copia delle predette deliberazioni ai capigruppo consiliari, nonché al Prefetto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 16, comma 1 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, aggiunto con l'art. 15 del D.L. 13 marzo 1991, n. 76.

ART. 117

Incarichi a Consiglieri

1. - Il Consiglio può incaricare uno o più dei suoi membri di riferire sopra oggetti che esigono indagini ed esami speciali, riservandosi di decidere poi sulla base delle relazioni successivamente fatte all'intero collegio.

ART. 118

Ratifica delle deliberazioni d'urgenza

1. - Il Consiglio ratifica le deliberazioni, attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, previo accertamento:

a) dell'esistenza dell'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare e tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio;

b) che oggetto della deliberazione da ratificare è una variazione di bilancio;

c) che la deliberazione è stata sottoposta a ratifica entro il perentorio termine di sessanta giorni da quello di adozione.

2. - Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

ART. 119

Adozione delle deliberazioni

1. - Il Consiglio adotta le deliberazioni secondo il testo delle proposte votate, degli eventuali emendamenti approvati ed in base alla documentazione depositata ai sensi dell'art. 35 del presente Regolamento.

2. - La deliberazione deve constare dei seguenti elementi essenziali:

a) della intestazione, da cui risultino le persone che hanno partecipato alla seduta ed all'approvazione della proposta;

b) del preambolo, contenente il richiamo alle istanze, alle proposte, agli atti istruttori del procedimento, ai pareri espressi dai responsabili di servizi, di ragioneria e del Segretario comunale, nonché, quando del caso, alla attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del relativo servizio, ed inoltre agli articoli di legge, di statuto e di regolamento su cui l'atto si fonda;

c) della motivazione, consistente nella enunciazione dei motivi dell'atto ed avente il fine di esteriorizzare gli elementi di per sé meramente interni che determinano in concreto la volontà del Consiglio. La motivazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241; tuttavia, non è richiesta per le deliberazioni a carattere normativo (statuto e regolamenti e per quelli a contenuto generale (programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, piani territoriali e urbanistici e programmi di loro attuazione, ecc.);

d) del dispositivo, che concreta la manifestazione di volontà e costituisce la parte precettiva dell'atto. Esso può articolarsi in più punti e più o meno ampiamente a seconda del contenuto e carattere del provvedimento.

3. - Al conferimento della idoneità a produrre l'effetto giuridico della deliberazione possono concorrere elementi accidentali nelle forme tipiche;

a) del termine per determinare il momento del quale il provvedimento deve cominciare a produrre i suoi effetti (termine iniziale) o deve cessare la sua efficacia (termine finale);

b) della condizione, dal cui avverarsi si fa dipendere la efficacia condizione sospensiva o la cessazione della medesima (condizione risolutiva);

c) del modo, consistente in un obbligo a carico del destinatario del provvedimento, il cui inadempimento legittima l'amministrazione comunale ad un'azione per l'esecuzione dell'obbligo stesso o alla revoca dell'atto.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

ART. 120

Pubblicazione delle deliberazioni

1. - Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate a cura del Segretario comunale mediante affissione all'albo pretorio, ai sensi delle vigenti disposizioni, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. - Il Segretario comunale certifica in calce ad ogni deliberazione l'avvenuta pubblicazione, indicando se sono stati presentati reclami od opposizioni.

ART. 121

Controllo, esecutività, eseguibilità ed esecuzione delle deliberazioni

1. - Le deliberazioni consiliari, soggette tutte al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse il Comitato Regionale di Controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, nel quale siano indicate le norme violate. Le stesse dovranno essere rimesse al CO.RE.CO nel termine stabilito dalla legge e sotto la responsabilità del Segretario comunale.

2. - Qualora il Comitato Regionale di Controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi, questi sono forniti con atto del Consiglio o, per sua delega, del Sindaco.

3. - Se i chiarimenti e gli elementi integrativi possono essere forniti oralmente, vi provvederanno il Sindaco o un consigliere, incaricato ai sensi del precedente art. 117, recandosi in udienza innanzi all'organo di controllo.

4. - Le deliberazioni consiliari diventano esecutive prima del decorso del termine di cui al comma 1, se il Comitato Regionale di Controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

5. - Nel caso di urgenza le deliberazioni consiliari possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei consiglieri assegnati. In tal caso le deliberazioni vengono immediatamente affisse all'albo pretorio e trasmesse all'organo regionale di controllo entro cinque giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, sotto la responsabilità del Segretario comunale.

6. - Il Segretario comunale provvede ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, agli atti esecutivi delle deliberazioni consiliari nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

ART. 122

Controllo ed esecutività delle deliberazioni del bilancio e del conto consuntivo

1. - Il termine per l'esame delle deliberazioni di approvazione del bilancio e del conto consuntivo, da parte del Comitato Regionale di Controllo, è di quaranta giorni. Il decorso del termine determina l'esecutività di tali deliberazioni ai sensi del comma 1 del precedente articolo.

2. - Se il Comitato di Controllo indica le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l'invito ad adottarle, il Consiglio può provvedervi entro il termine di 30 giorni.

ART. 123

Invalidità e nullità delle deliberazioni

1. - Le deliberazioni che manchino del soggetto, oggetto, volontà, contenuto e forma e quelle comportanti spese che non siano corredate dall'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, sono nulle.

2. - Le deliberazioni viziate di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere sono invalide

ART. 124

Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni

1. - Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, delibera di annullare le proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.

2. - Il Consiglio, nell'esercizio del predetto potere, delibera di revocare le proprie deliberazioni, che riconosce inopportune e non convenienti in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui pronuncia la revoca.

3. - L'annullamento e la revoca, di cui ai precedenti commi, sono subordinati all'esistenza di un interesse pubblico alla eliminazione delle deliberazioni. Tale interesse deve essere concreto ed attuale.

4. - Il Consiglio, inoltre, può modificare le proprie deliberazioni.

5. - Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni devono contenere espressa menzione dell'annullamento, revoca o modifica introdotti.

6. - Non sono suscettibili di revoca le deliberazioni:

a) che hanno carattere di atti strumentali del procedimento (deliberazioni con le quali si esprimono pareri, si designano nominativi per determinati incarichi, ecc.);



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

b) che creano, a favore di determinati soggetti, diritti perfetti, salvo che non esista la possibilità giuridica della conversione di tali diritti in un risarcimento;

c) che esauriscano istantaneamente i loro effetti al momento della emanazione;

d) che negano la ratifica di una deliberazione adottata d'urgenza dalla Giunta comunale (art. 32, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142).

Sezione 2^ - **Particolari deliberazioni consiliari.**

ART. 125

Mozione di sfiducia

1. - Due quinti dei consiglieri assegnati può proporre, nei confronti del Sindaco, una mozione di sfiducia.

2. - La mozione, motivata, deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.

3. - La mozione viene messa in discussione in seduta pubblica da tenersi non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. - Nella seduta, in cui si discute e si vota la mozione di sfiducia, il Consiglio non può trattare alcun altro oggetto, salvi casi di eccezionale urgenza e gravità.

5. - La mozione viene illustrata dal consigliere primo sottoscrittore.

6. - Il dibattito seguirà sui motivi della mozione e sulle dichiarazioni di cui al precedente comma. Sono ammessi a parlare i capigruppi o loro delegati, nonché i consiglieri che dissentono dalla posizione assunta dal gruppo cui appartengono, e, per dichiarazione di voto, tutti i consiglieri che ne facciano richiesta.

7. - La votazione palese è espressa per appello nominale e la mozione è approvata con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

8. - In caso di approvazione della mozione di sfiducia si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

9. - Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 126

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. - Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

Prot. N.

2. - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

3. - Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

4. - Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone comunicazione al Consiglio.

ART. 127

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. - In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. - Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. - Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. - Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonchè della Giunta.

ART. 128

Adozione dei regolamenti comunali

1. - Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita al Comune dall'art. 5 della legge 8.6.90 n. 142, adotta, nel rispetto della legge e del vigente Statuto, i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. - L'istruttoria della deliberazione per l'adozione del regolamento, della quale è responsabile il Segretario comunale ai sensi dell'art. 52, comma 3, della citata legge 142/90, è svolta dal responsabile del servizio competente per materia e, ove manchi, dal Segretario comunale.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

3. - La proposta della deliberazione deve essere accompagnata da apposita relazione corredata dai pareri di cui all'art. 53 della legge 142/90 e successive modificazioni e dell'articolato che forma parte integrante della relazione stessa.

4. - Il Consiglio approva i singoli articolati nel testo proposto e quale risulta da eventuali emendamenti; infine il Consiglio approva il regolamento nel suo insieme.

5. - I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.90, n.142, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni a cura e sotto responsabilità del Segretario ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

6. - Il Segretario provvede ad inviare copia dei regolamenti di polizia urbana e rurale, dopo che siano divenuti esecutivi, al Commissario del governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.

ART. 129

Adozione, modificazione e abrogazione dello Statuto

1. - In conformità alle disposizioni dell'art. 4, comma 3, della legge 8.6.90, n. 142, il Consiglio delibera, con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati, lo Statuto del Comune.

2. - Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni da quella in cui la votazione di cui al precedente comma ebbe esito negativo; lo Statuto è approvato se ottiene per due volte, anche non consecutive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. - Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio con la procedura di cui ai precedenti commi.

4. - La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. L'approvazione della delibera d'abrogazione totale dello Statuto vigente comporta l'approvazione del nuovo.

5. - Il Consiglio non può prendere in esame alcuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

6. - Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

ART. 130

Revisione delle circoscrizioni provinciali Istituzione di nuova provincia

1. - La deliberazione per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per l'istituzione di nuove province è assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e con l'osservanza dei criteri ed indirizzi di cui all'art. 16, comma 2, della legge 8.6.1990, n. 142.

CAPO IV

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 131

Elezione del Collegio dei revisori dei conti

1. - Il Consiglio elegge il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri scelti fuori dell'ambito dei suoi componenti;

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

b) uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.

2. - L'elezione di cui al precedente comma ha luogo con voto limitato a due componenti, espresso per schede segrete. A tal fine, per ciascuna delle tre categorie di cui al comma 1 vengono proposti tre candidati designati, a richiesta del Sindaco, dai competenti organi del ruolo e degli albi di appartenenza. Sono eletti i candidati di ciascuna categoria che hanno riportato, nell'ambito dei candidati della medesima, la maggioranza relativa ai sensi dell'art. 94, comma 5, del presente Regolamento.

3. - Le proposte di elezione a revisore dei conti non possono essere discusse e deliberate, ove non siano adeguatamente motivate e corredate degli specifici titoli e requisiti professionali.

4. - Il Sindaco comunica al Ministero dell'Interno e al C.N.E.L., entro sessanta giorni dalla nomina, i dati relativi ai revisori per evitare l'eccessivo cumulo di incarichi.

ART. 132

Presidenza del collegio dei revisori

1. - La presidenza del Collegio dei revisori spetta al revisore scelto nella terna dei designati dal competente organo del ruolo dei revisori ufficiali dei conti, anche se gli altri due revisori siano essi pure iscritti nel ruolo predetto.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

ART. 133

Cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza

1. - Non possono essere eletti alla carica di revisore dei conti e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per l'elezione a consigliere comunale dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, e dall'art. 2382 del codice civile;

b) i parenti e gli affini fino al 4° grado dei consiglieri comunali, del Sindaco, degli assessori, del Segretario comunale e del responsabile dei servizi di ragioneria e finanziario;

c) i membri del Comitato Regionale di Controllo o i dipendenti della Regione, della Provincia o della Comunità Montana.

2. - La cancellazione o la sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti o dall'albo professionale è causa di decadenza dall'ufficio di revisore dei conti.

3. - Il Consiglio dà atto della decadenza di cui al precedente comma in base alla comunicazione della cancellazione o della sospensione, pervenuta dal competente organo del ruolo o dell'albo, e con votazione segreta a maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 134

Revoca dei revisori

1. - I revisori non sono revocabili salvo inadempienze.

2. - Al revisore che non adempia i suoi compiti con la dovuta diligenza e professionalità, non collabori con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, o tenga una condotta non rispondente ai criteri di prestigio, di competenza e di esperienza in relazione ai quali l'elezione ebbe luogo, è fatta contestazione di addebiti ed è concesso un termine, non inferiore a dieci giorni, per le sue deduzioni.

3. - In mancanza delle deduzioni nel termine assegnato o se le deduzioni non siano ritenute accoglibili dal Consiglio, questo delibera, con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revoca dall'ufficio di revisore.

ART. 135

Sostituzione dei revisori

1. - In caso di morte, di dimissione, di decadenza o di revoca di un revisore appartenente al ruolo dei revisori ufficiali dei conti o agli albi professionali a norma dell'art. 131, comma 1, del presente Regolamento, il Consiglio provvede alla sua sostituzione mediante elezione secondo le norme dei precedenti articoli del presente Capo IV.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

2. - I nuovi revisori scadono insieme con quelli in carica.

3. - Il Sindaco comunica al Ministero dell'Interno e al C.N.E.L., entro sessanta giorni dalla sostituzione, i dati relativi ai sostituti, ai sensi dell'art. 6 quinquies del D.L. 12 gennaio 1991, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 80.

ART. 136

Rielezione dei revisori

1. - I revisori dei conti durano in carica tre anni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione di elezione è divenuta esecutiva.

2. - Con deliberazione adottata non più di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del triennio, deve essere disposta la rielezione, per una sola volta, dei revisori per il triennio successivo.

3. - Alla rielezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente art. 131.

4. - Ove la rielezione, di cui al comma precedente, non abbia luogo nel termine perentorio ivi stabilito, il Consiglio deve eleggere il nuovo Collegio dei revisori entro l'ultimo trimestre del triennio di durata del Collegio dei revisori in carica.

5. - Qualora nell'ultimo trimestre del triennio in corso siano convocati i comizi elettorali, all'elezione del nuovo collegio o alla rielezione di quello in carica provvederà il nuovo Consiglio comunale.

ART. 137

Retribuzione dei revisori

1. - Il compenso annuale dei revisori dei conti è determinato dal Consiglio con la deliberazione di elezione di cui all'art. 131, comma 1, del presente Regolamento, in misura non superiore a quella che è determinata, sul piano generale, con decreto del Ministro dell'Interno.

ART. 138

Doveri del Collegio dei revisori

1. - Il Collegio dei revisori, in conformità all'art. 75 dello Statuto, deve:

a) collaborare con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

b) esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

c) attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo l'apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

d) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto;

e) accertare la regolare tenuta della contabilità secondo le norme del regolamento di cui all'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e degli inventari.

2. - Il Collegio dei revisori deve, altresì, accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Comune o ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

3. - I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e chiedere al Sindaco ed agli assessori notizie sull'andamento delle operazioni della gestione amministrativa e su determinati affari.

4. - Degli accertamenti eseguiti i revisori faranno constare in apposito registro, ove riscontrino irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

5. - Per l'esercizio dei loro compiti i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

6. - Nella relazione di cui al primo comma, lett.c), il Collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. - Il Consiglio adotta i provvedimenti che ritiene necessari e di sua competenza sulla scorta delle relazioni ed informazioni ricevute dal Collegio dei revisori.

ART. 139

Responsabilità dei revisori

1. - I revisori dei conti devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed assumono tutte le responsabilità inerenti al loro incarico secondo la vigente normativa.

CAPO VI

C O N T R O L L I

Sezione 1 - Controllo sul Consiglio e suoi componenti

ART. 140

Scioglimento del Consiglio

1. - Il Consiglio disciolto con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 39 della legge 8.6.90, n. 142, decade da ogni suo potere dal momento della notifica del decreto stesso.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

2. - I consiglieri componenti il Consiglio disciolto, qualora ritengano leso il proprio diritto a mantenere l'ufficio, possono ricorrere se lo scioglimento è dovuto a motivi di ordine amministrativo.

3. - I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

4. I consiglieri appartenenti al Consiglio sospeso con provvedimento prefettizio ai sensi dell'art. 39, comma 7, della legge 8.6.90, n. 142, possono ricorrere contro il predetto provvedimento.

ART. 141

Sospensione e decadenza dei consiglieri

1. - I consiglieri sono sospesi dalle funzioni con provvedimento del Prefetto:

a) quando vengono sottoposti a procedimento penale per il delitto previsto dall'art. 416 bis del codice penale, ovvero per i delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso;

b) quando nei loro confronti il Tribunale abbia applicato, ancorchè con provvedimento non definito, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. - I consiglieri decadono dall'ufficio:

a) dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui alla lett. a) del precedente comma;

b) dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

3. - Al consigliere sospeso o decaduto dall'ufficio è precluso di sostare nella parte dell'aula consiliare destinata ai consiglieri e di esercitare i diritti di cui al Titolo III, Capo 1, del presente Regolamento.

4. - A cura della Commissione dei capigruppo le deliberazioni adottate dal Consiglio con il voto del consigliere dopo che nei suoi confronti sia stata pronunciata la sospensione o si sia verificata la decadenza, sono sottoposte alla "prova di resistenza" e saranno ripetute qualora il voto del consigliere sospeso o decaduto sia stato determinante.

ART. 142

Rimozione dei consiglieri

1. - Il Consiglio, nella stessa seduta in cui prende notizia del provvedimento del Presidente della Repubblica con il quale un consigliere è rimosso dalla carica, provvede alla sostituzione con il candidato che ne ha diritto.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

Prot. N.

2. - Ai consiglieri rimossi perchè sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza o perchè imputati dei reati di cui al comma 1, lett. a°, del precedente articolo, si applicano le preclusioni di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Sezione 2° - Controllo sugli atti del Consiglio.

Art. 143

Controllo sulle deliberazioni ordinarie

1. - Le deliberazioni consiliari sono soggette al controllo dell'organo regionale, al quale vengono inviate nei modi e termini stabiliti dalla legge regionale.

2. - Il Segretario comunale è responsabile della pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio e dell'invio all'organo regionale di controllo, nei termini previsti dall'art. 113 del presente Regolamento, nonchè ai capigruppo consiliari.

3. - Il Segretario, su disposizioni del Sindaco, invia all'organo di controllo le deliberazioni della Giunta a richiesta del quinto dei consiglieri.

4. - Il Sindaco fornisce all'organo di controllo i chiarimenti e/o gli elementi integrativi di giudizio richiesti ai sensi dell'art. 46, comma 4, L. 8.6.1990, n.142.

5. - Le deliberazioni soggette al controllo dell'organo regionale diventano esecutive nei modi e termini di cui ai commi 1,5,8 dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n.142.

ART. 144

Controllo sulle deliberazioni urgenti

1. - Il Consiglio, con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, può dichiarare, nel caso di urgenza, immediatamente eseguibili le proprie deliberazioni.

2. - Il Segretario comunale provvede alla pubblicazione all'albo pretorio e all'invio delle deliberazioni di cui al comma precedente all'organo regionale di controllo entro cinque giorni dalla adozione, pena la decadenza.

ART. 145

Comunicazione di deliberazioni al Prefetto

1. - Il Prefetto può richiedere che le deliberazioni di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità con le modalità ed i termini previsti da quest'ultima disposizione. Le predette deliberazioni sono, a cura del Segretario comunale, comunicate al Prefetto contestualmente all'affissione all'albo



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

pretorio ai sensi dell'art. 16, comma 1 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata con l'art. 15 del D.L. 13 marzo 1991, n. 76.

CAPO VII ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 146 Adozione del Regolamento

1. - Il Consiglio adotta, e mantiene costantemente adeguato alle esigenze della partecipazione democratica di tutti i cittadini alla attività politico-amministrativa dell'ente, l'apposito regolamento per la disciplina degli istituti della partecipazione in conformità alle leggi e allo Statuto.

2. - Il Regolamento di cui al precedente comma comprenderà anche la disciplina del diritto di accesso e di informazione dei cittadini ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 147 Rapporti del Consiglio con il Difensore civico

1. - Il Consiglio affida l'ufficio del Difensore civico, istituito a norma del vigente Statuto, con deliberazione da assumersi con voto per schede segrete ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. - Alla deliberazione di elezione del Difensore civico si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 bis del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n.131, e dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

3. - La relazione annuale, presentata dal Difensore civico ai sensi del vigente Statuto, sarà esaminata e discussa in seduta pubblica, nella quale si adotteranno anche i suggerimenti formulati per evitare i ritardi e le irregolarità rilevati.

TITOLO V ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 148 Criteri di trasparenza e di partecipazione democratica

1. - Il Consiglio, nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e nell'assunzione



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

degli atti fondamentali di cui al comma 2 dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve attenersi ai principi della massima trasparenza e della partecipazione democratica.

2. - A tal fine il Consiglio accerterà che il Segretario comunale, responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, abbia curato che:

a) siano stati osservati i termini e le modalità prescritte dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) che le procedure per addivenire alla stipulazione dei contratti siano state svolte secondo le norme del relativo regolamento, di cui all'art. 59, comma 1, della legge 142/90;

c) che alle procedure sia stata data pubblicità in più forme oltre a quella prevista per legge;

d) che ai cittadini, interessati dal provvedimento deliberativo proposto dal Consiglio, siano stati assicurati l'accesso ai documenti che vi si riferiscono e la possibilità di essere sentiti di persona;

e) che, in ogni caso, nella trattazione della pratica, della quale la deliberazione è l'atto finale o uno degli atti del procedimento, sia stato seguito strettamente l'ordine cronologico della protocollazione;

f) che siano stati adottati i mezzi necessari per lo svolgimento sollecito ed obiettivo dell'azione amministrativa.

ART. 149

Linee di indirizzo e di controllo

1. - Il Consiglio, allo scopo di prevenire e reprimere infiltrazioni mafiose nell'esercizio delle attività amministrative che incidono sui diritti e sugli interessi dei singoli amministrati o che hanno contenuto prettamente economico, delibera, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, linee di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, tenendo conto delle indicazioni e suggerimenti di cui alla lettera-circolare n. 8315/1/1636, in data 19 gennaio 1991, dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

CAPO II GESTIONE DEI SERVIZI

ART. 150

Assunzione diretta dei pubblici servizi

1. - Il Consiglio, nel disporre l'assunzione e l'impianto di servizi pubblici, si uniforma alle disposizioni del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578 e del relativo regolamento, approvato con il D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

2. - L'assunzione diretta dei pubblici servizi è deliberata dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Tale maggioranza non può, comunque, essere inferiore al terzo dei consiglieri assegnati.

3. - La deliberazione, di cui al comma 2, oltre alla forma prescelta per la gestione dei singoli servizi, deve indicare i seguenti elementi di natura tecnica ed economico-finanziaria, opportunamente coordinati e sviluppati in un apposito progetto di massima:

a) le opere di impianto, il loro costo presunto ed i relativi mezzi di finanziamento;

b) la previsione dei costi e dei ricavi d'esercizio per almeno un triennio ed il conseguente attendibile risultato economico che deve presentarsi in equilibrio, tenuto conto degli eventuali contributi in conto esercizio previsti dalle leggi;

c) le linee generali dell'ordinamento tecnico ed amministrativo del servizio.

4. - Il Consiglio, quando l'assunzione diretta si riferisce ad uno dei servizi di cui sia consentito facoltativamente il diritto di privativa, deve dichiarare, nella deliberazione di cui al comma 2, se intende avvalersi di tale diritto e indicare i motivi di utilità sociale che inducono ad adottare tale sistema.

ART. 151

Assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto od in concessione

1. - Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto od in concessione il Consiglio deve indicare:

a) l'eventuale onere annuale a carico del Comune, che non dovrà risultare superiore a quello sostenuto per l'appalto o per i contributi assegnati all'impresa concessionaria;

b) il personale da assumere, che non deve essere superiore a quello in servizio presso l'impresa appaltatrice o concessionaria.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

ART. 152

Riscatto dei servizi affidati in concessione

1. - La volontà consiliare di avvalersi delle facoltà di riscatto, di cui all'art. 24 del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, deve risultare da deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, purchè tale maggioranza non sia inferiore al terzo dei consiglieri assegnati.

2. - Il Consiglio procede all'esame dello stato di consistenza dell'impianto o dell'esercizio ai fini di cui all'art. 10 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, avvalendosi dell'opera dei revisori dei conti.

3. - La presenza dei revisori dei conti è richiesta dal Consiglio in tutte le operazioni necessarie per il conseguimento del riscatto.

ART. 153

La gestione dei pubblici servizi mediante "istituzione"

1. - Le disposizioni degli artt. 166, 167 e 168 si applicano in quanto compatibili alle "istituzioni", di cui all'art. 23, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 154

Vigilanza sulle aziende e istituzioni

1. - Gli atti fondamentali emanati dal Consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni sono approvati dal Consiglio comunale.

2. - Le deliberazioni dei Consigli di amministrazione concernenti:

- a) il piano-programma;
- b) il bilancio pluriennale;
- c) il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni;
- d) il conto consuntivo;
- e) l'assunzione di finanziamenti a breve, medio e lungo termine;
- f) i contratti e gli altri atti vincolanti il bilancio oltre l'anno;

g) la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, sono comunicate entro 15 giorni dalla loro adozione nel testo integrale al Comune ed assegnate alla Commissione comunale permanente competente per materia, che ne riferirà al Consiglio comunale.

3. - Il Segretario comunale provvede alla pubblicazione delle deliberazioni, di cui al precedente comma, all'albo pretorio.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

ART. 155

Scioglimento dei Consigli di amministrazione

1. - Un terzo dei consiglieri assegnati al Comune può presentare al Sindaco motivata proposta di convocazione del Consiglio comunale per lo scioglimento del Consiglio di amministrazione, quando i proponenti abbiano motivo di ritenere che il Consiglio dell'azienda o della istituzione non ottemperi a norme di legge e di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi dell'azienda o della istituzione o del Comune.

2. - La proposta è trasmessa al Consiglio di amministrazione interessato, perchè deduca entro il termine perentorio di 15 giorni. Entro i successivi 15 giorni il Consiglio comunale delibera con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

3. - Ove nella prima seduta sia mancato l'intervento dei due terzi dei consiglieri, sarà tenuta una seconda seduta non prima di otto e non dopo di quindici giorni, fermo restando il numero dei voti occorrenti previsto per la prima seduta.

4. - In occasione delle deliberazioni di cui ai commi 2 e 3 il Consiglio comunale, sentiti i revisori (o il revisore) dei conti, può indicare gli amministratori eventualmente responsabili secondo le disposizioni previste dall'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. - Lo scioglimento proposto dal Sindaco quando esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività della azienda o della istituzione riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori riguardanti l'azienda o l'istituzione stessa.

ART. 156

Revoca o liquidazione dell'assunzione diretta del pubblico servizio

1. - Il Consiglio comunale delibera di revocare l'assunzione diretta del servizio con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, purchè tale maggioranza non sia inferiore al terzo dei consiglieri assegnati.

2. - Nella deliberazione di cui al comma precedente il Consiglio deve indicare se intende che il servizio sia gestito in concessione, in appalto o in economia.

3. - La deliberazione è comunicata a cura del Sindaco al Consiglio di amministrazione dell'azienda o della istituzione con invito a presentare il rendiconto della gestione riferito alla data della comunicazione ed a procedere alle consegne.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

N. _____

CAPO III FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 157

Convenzioni

1. - La deliberazione consiliare, relativa alla stipulazione di convenzioni facoltative per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti aderenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

2. - La deliberazione di cui al comma precedente deve prevedere forme arbitrali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere.

3. - L'adesione alle convenzioni obbligatorie, imposte al Comune dallo Stato o dalla Regione, sarà esternata mediante approvazione del disciplinare-tipo previsto dall'art. 24, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142.

ART. 158

Consorzi

1. - Il Consiglio comunale delibera, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti, la costituzione di consorzi per la gestione associata di uno o più servizi.

2. - A tal fine con la predetta deliberazione approva una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. - Il Consiglio comunale procede alla revisione di consorzi o forme associative mediante deliberazione di loro soppressione o di trasformazione nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 159

Unione dei Comuni

1. - Il Consiglio comunale approva con unica deliberazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, l'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione per l'esercizio di funzioni e servizi ai sensi dell'art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. - Il Regolamento, di cui al comma precedente, deve indicare gli organi ed i servizi da unificare e contenere norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

ART. 160

Ratifica di accordi di programma

1. - Il Consiglio comunale, con la deliberazione con cui nomina i suoi rappresentanti in seno alla conferenza di cui all'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, attribuisce loro i necessari poteri con indicazione dei margini entro i quali devono contenere la facoltà di negoziazione.

2. - Il Consiglio esprime il consenso all'accordo di programma con deliberazione in esecuzione della quale il Sindaco emana l'atto formale di approvazione dell'accordo di programma stesso.

3. - Il Consiglio ratifica, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'adesione del Sindaco all'accordo di programma qualora l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 161

Modificazioni e abrogazioni del presente Regolamento

1. - Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive di disposizioni del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio comunale su proposta della Commissione per il regolamento di cui al precedente art. 18.

2. - La proposta di abrogazione totale del presente Regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Regolamento.

ART. 162

Norma transitoria

1. - Sino all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le norme del precedente ordinamento in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 142.

ART. 163

Entrata in vigore

1. - Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

ART. 164

Certificazione dell'entrata in vigore

1. - Il Segretario comunale apporrà in calce all'originale del presente Regolamento gli estremi del provvedimento di controllo, dell'avvenuta pubblicazione di cui all'articolo precedente e certificherà la data di entrata in vigore.

2. - Una copia del presente Regolamento sarà consegnata a ciascun consigliere.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 1 - Campo di applicazione -
- Art. 2 - Terminologia -
- Art. 3 - Sede del Consiglio Comunale -
- Art. 4 - Entrata in carica dei Consiglieri -
- Art. 5 - Presidenza del consigliere anziano -
- Art. 6 - Convalida degli eletti -
- Art. 7 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta -
- Art. 8 - Organizzazione dei gruppi consiliari -
- Art. 9 - Sede dei gruppi -
- Art. 10 - Commissione permanente dei capi gruppo -
- Art. 11 - Commissione permanente del Regolamento -
- Art. 12 - Istituzione delle Commissioni -
- Art. 13 - Nomina e composizione delle Commissioni -
- Art. 14 - Sostituzioni -
- Art. 15 - Presidenza e Segreteria delle Commissioni -
- Art. 16 - Compiti delle Commissioni -
- Art. 17 - Competenze per materia delle Commissioni permanenti -
- Art. 18 - Convocazione delle Commissioni -
- Art. 19 - Apertura delle sedute delle Commissioni -
- Art. 20 - Sedute delle Commissioni -
- Art. 21 - Verbali delle sedute delle Commissioni -
- Art. 22 - Richiesta dei dati -
- Art. 23 - Discussione in Consiglio -
- Art. 24 - Disposizione transitoria -
- Art. 25 - Istituzione, composizione e funzionamento -
- Art. 26 - Diritti dei Consiglieri -
- Art. 27 - Condizioni e limiti all'esercizio del diritto dei Consiglieri -
- Art. 28 - Atti e documenti ottenibili in visione o in copia -
- Art. 29 - Procedura per ottenere atti e documenti in visione -
- Art. 30 - Procedura per ottenere copia di atti e documenti diversi dalle deliberazioni -
- Art. 31 - Procedura per il rilascio di copia delle deliberazioni -
- Art. 32 - Atti e documenti ottenibili in visione e in copia dalle aziende dipendenti -
- Art. 33 - Diritto dei Consiglieri Circoscrizionali -
- Art. 34 - Diritto di iniziativa dei Consiglieri -
- Art. 35 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni -
- Art. 36 - Primo firmatario e sua sostituzione -
- Art. 37 - Interrogazione -
- Art. 38 - Interpellanza -
- Art. 39 - Svolgimento delle interpellanze in aula -
- Art. 40 - Trasformazione dell'interpellanza in mozione -
- Art. 41 - Mozione -
- Art. 42 - Svolgimento della discussione sulle mozioni -
- Art. 43 - Dichiarazione e procedura di urgenza delle mozioni e interpellanze -
- Art. 44 - Ritiro delle interpellanze e mozioni -
- Art. 45 - Aspettative, permessi ed indennità spettanti ai Consiglieri -
- Art. 46 - Assistenza ai Consiglieri lavoratori e militari -
- Art. 47 - Assicurazione dei Consiglieri contro i rischi -
- Art. 48 - Patrocinio legale -

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art.49 - Obbligo del segreto -
- Art.50 - Astensione -
- Art.51 - Obbligo dei Consiglieri di intervenire alle riunioni del Consiglio -
- Art.52 - Pubblicità della situazione patrimoniale -
- Art.53 - Sessioni ordinarie per attività di indirizzo e di controllo politico amministrativo -
- Art.54 - Sessioni straordinarie -
- Art.55 - Riunione richiesta da gruppi consiliari singoli o da un numero di Consiglieri inferiore al quinto o dai Consigli delle Circoscrizioni di decentramento -
- Art.56 - Riunioni urgenti -
- Art.57 - Data delle adunanze -
- Art.58 - Avvisi di convocazione -
- Art.59 - Contenuto dell'avviso di convocazione -
- Art.60 - Avvisi di seconda convocazione -
- Art.61 - Avvisi per le sedute di aggiornamento -
- Art.62 - Compilazione dell'ordine del giorno -
- Art.63 - Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno -
- Art.64 - Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno -
- Art.66 - Adunanza del Consiglio -
- Art.67 - Numero legale -
- Art.68 - Apertura della seduta -
- Art.69 - Presidenza delle sedute -
- Art.70 - Attribuzioni del Presidente -
- Art.71 - Pubblicità e segretezza delle sedute -
- Art.72 - Nomina degli scrutatori -
- Art.73 - Verifica del numero legale -
- Art.74 - Comunicazioni del Presidente -
- Art.75 - Interventi e ordini del giorno sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse locale e generale -
- Art.76 - Argomenti ammessi alla trattazione -
- Art.77 - Ordine di trattazione degli argomenti -
- Art.78 - Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva -
- Art.79 - Apertura della discussione -
- Art.80 - Intervento dei Consiglieri -
- Art.81 - Fatto personale -
- Art.82 - Mozione d'ordine -
- Art.83 - Argomenti discussi in Commissione consiliare -
- Art.84 - Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti nel corso della discussione -
- Art.85 - Discussione e votazione di emendamenti e di ordini del giorno -
- Art.86 - Pareri -
- Art.87 - Chiusura della discussione -
- Art.88 - Dichiarazione di voto -
- Art.89 - Sistemi di votazione -
- Art.90 - Votazione palese -
- Art.91 - Votazione segreta -
- Art.92 - Votazione per singole parti -
- Art.93 - Astensione facoltativa e obbligatoria dei Consiglieri dalla votazione -
- Art.94 - Approvazione delle proposte -
- Art.95 - Votazione infruttuosa per parità di voti -
- Art.96 - Nomina di rappresentanti della minoranza -
- Art.97 - Scrutinio -

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art.98 - Proclamazione dell'esito della votazione -
- Art.99 - Attribuzioni al Presidente -
- Art.100 - Disciplina dei Consiglieri -
- Art.101 - Tumulto in aula -
- Art.102 - Disciplina del pubblico -
- Art.103 - Servizio di polizia durante la seduta -
- Art.104 - Convocazioni degli assessori extraconsiliari -
- Art.105 - Partecipazione del Segretario -
- Art.106 - Esercizio delle funzioni di Segretario -
- Art.107 - Compiti del Segretario -
- Art.108 - Partecipazione dei responsabili di servizio -
- Art.109 - Partecipazione dei revisori dei conti -
- Art.110 - Redazione del processo verbale delle sedute -
- Art.111 - Verbale -
- Art.112 - Firma dei verbali -
- Art.113 - Approvazione e rettifiche dei verbali -
- Art.114 - Resoconto stenografico e/o registrato -
- Art.115 - Competenze del Consiglio -
- Art.116 - Deleghe di deliberare alla Giunta -
- Art.117 - Incarichi a Consiglieri -
- Art.118 - Ratifica delle deliberazioni d'urgenza -
- Art.119 - Adozione delle deliberazioni -
- Art.120 - Pubblicazione delle deliberazioni -
- Art.121 - Controllo, esecutività, eseguibilità ed esecuzione delle deliberazioni -
- Art.122 - Controllo ed esecutività delle deliberazioni del bilancio e del conto consuntivo -
- Art.123 - Invalidità e nullità delle deliberazioni -
- Art.124 - Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni -
- Art.125 - Mozione di sfiducia -
- Art.126 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta -
- Art.127 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco -
- Art.128 - Adozione dei regolamenti comunali -
- Art.129 - Adozione, modificazione e abrogazione dello Statuto -
- Art.130 - Revisione delle circoscrizioni provinciali - Istituzione di nuova provincia -
- Art.131 - Elezione del Collegio dei revisori dei conti -
- Art.132 - Presidenza del Collegio dei revisori -
- Art.133 - Cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza -
- Art.134 - Revoca dei revisori -
- Art.135 - Sostituzione dei revisori -
- Art.136 - Rielezione dei revisori -
- Art.137 - Retribuzione dei revisori -
- Art.138 - Doveri del Collegio dei revisori -
- Art.139 - Responsabilità dei revisori -
- Art.140 - Scioglimento del Consiglio -
- Art.141 - Sospensione e decadenza dei consiglieri -
- Art.142 - Rimozione dei consiglieri -
- Art.143 - Controllo sulle deliberazioni ordinarie -
- Art.144 - Controllo sulle deliberazioni urgenti -
- Art.145 - Comunicazione di deliberazioni al Prefetto -
- Art.146 - Adozione del Regolamento -
- Art.147 - Rapporti del Consiglio con il Difensore Civico -

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 148 - Criteri di trasparenza e di partecipazione democratica -
- Art. 149 - Linee di indirizzo e di controllo -
- Art. 150 - Assunzione diretta dei pubblici servizi -
- Art. 151 - Assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto o in concessione -
- Art. 152 - Riscatto dei servizi affidati in concessione -
- Art. 153 - La gestione dei pubblici servizi mediante "istituzione" -
- Art. 154 - Vigilanza sulle aziende e istituzioni -
- Art. 155 - Scioglimento dei Consigli di amministrazione -
- Art. 156 - Revoca o liquidazione dell'assunzione diretta del pubblico servizio -
- Art. 157 - Convenzioni -
- Art. 158 - Consorzi -
- Art. 159 - Unione dei Comuni -
- Art. 160 - Ratifica di accordi di programma -
- Art. 161 - Modificazioni e abrogazioni del presente Regolamento -
- Art. 162 - Norma transitoria -
- Art. 163 - Entrata in vigore -
- Art. 164 - Certificazione dell'entrata in vigore -